

D.A. n. 271/gab del 23 dicembre 2021

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e ss.mm.ii.;

VISTI i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;

VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 10 agosto 2016, n. 16;

VISTA la legge regionale 6 agosto 2021, n. 23;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357;

VISTO il D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e ss.mm.ii. in particolare l'art. 18, comma 6 che prevede "Le modalità di redazione ed i contenuti metodologici del rapporto ambientale e della dichiarazione di sintesi di cui all'art. 17, comma 1 lett. b), del D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché le modalità di svolgimento del monitoraggio in coerenza con le disposizioni contenute negli articolo da 12 a 18 del suddetto decreto legislativo, sono disciplinate con apposito decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel medesimo decreto sono individuati i soggetti competenti in materia ambientale da consultare nelle procedure di VAS nonché i piani, i programmi, i piani attuativi, le varianti correttive e le varianti ordinarie esclusi dalla procedura VAS in conformità alle disposizione di cui al citato decreto legislativo.";

VISTA la nota prot. 20087 del 9 dicembre 2021 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica ha trasmesso all'Assessore Regionale al Territorio e Ambiente il documento denominato "Procedure e criteri metodologici per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Urbanistico Generale (PUG) e delle Varianti allo strumento urbanistico vigente in attuazione all'art. 18, comma 6 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e ss.mm.ii.", redatto all'interno di un Tavolo tecnico, presieduto dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica, e formato da Dirigenti del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica, dal Presidente dell'INU sezione Sicilia, dal Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, dai rappresentanti della Consulta Regionale dell'Ordine degli Ingegneri, della Consulta Regionale dell'Ordine degli architetti, della Federazione regionale degli Ordini professionali dei Dottori Agronomi e Forestali di Sicilia, del Coordinamento della rete delle professioni tecniche della Sicilia, dell'Ordine Regionale dei Geologi, della Federazione Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori Sicilia;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 645/Area 1/SG del 30 novembre 2017 con il quale l'On.le Salvatore Cordaro è stato nominato Assessore Regionale con preposizione all'Assessorato Regionale del Territorio e Ambiente;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 19 giugno 2020, n. 2800 con il quale, in esecuzione delle delibera della Giunta Regionale n. 257 del 14 giugno 2020, all'Arch. Calogero Beringheli è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale

dell'Urbanistica dell'Assessorato Regionale Territorio e dell'Ambiente;

VISTO il sopra citato documento denominato “Procedure e criteri metodologici per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Urbanistico Generale (PUG) e delle Varianti allo strumento urbanistico vigente in attuazione all’art. 18, comma 6 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e ss.mm.ii.”;

RITENUTO di poter condividere il contenuto del sopra citato documento che costituisce parte integrante del presente decreto;

D E C R E T A

Articolo 1

E’ approvato il documento denominato “Procedure e criteri metodologici per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Urbanistico Generale (PUG) e delle Varianti allo strumento urbanistico vigente in attuazione all’art. 18, comma 6 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e ss.mm.ii.”.

Articolo 2

Il presente provvedimento verrà pubblicato integralmente nel sito web del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente e nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione ex art. 68, comma 4 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e D. Lgs. n. 33 del 2013.

L’Assessore
On. Avv. Salvatore Cordaro



Regione Siciliana

Assessorato del Territorio e dell' Ambiente

Dipartimento dell' Urbanistica

OGGETTO : Procedure e criteri metodologici per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Urbanistico Generale (PUG) e delle Varianti allo strumento urbanistico vigente in attuazione dell' art. 18 della Legge regionale 13 Agosto 2020 n. 19.

INTRODUZIONE

Premessa

Obiettivi del Documento

Abrogazione di norme

PARTE PRIMA - ASPETTI PROCEDURALI

1. La VAS nel procedimento di formazione del PUG

1.1 Autorità competente per la VAS dei PUG

1.2 Soggetti Competenti in Materia Ambientale

1.3 Soggetti partecipanti alle Conferenze di pianificazione

1.4 Procedure di svolgimento della VAS del PUG

1.4.1 Consultazioni sul Documento preliminare del PUG e sul Rapporto Preliminare Ambientale (art. 26, c. 7 della L.R. 19/2020 e art. 13 commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i)

1.4.2 Adozione del Documento preliminare del PUG e del Rapporto Preliminare Ambientale

1.4.3 Presa d'atto del progetto del PUG e del Rapporto Ambientale (art. 26, c. 14bis della L.R. 19/2020 e art. 13 commi 4 e 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i)

1.4.4 Consultazione sul progetto del PUG e sul Rapporto Ambientale (art. 26, c. 15, 16 della L.R. 19/2020 e art. 14 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i)

1.4.5 Valutazione delle osservazioni e dei contributi pervenuti a seguito della pubblicazione del PUG e del Rapporto Ambientale (art. 26, c. 17 della L.R. 19/2020 e art. 15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i)

1.4.6 Adempimenti conseguenti alla approvazione del PUG ed alla emissione del parere motivato ambientale sul Rapporto Ambientale (art. 26, c. 19 della L.R. 19/2020 e art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i)

1.4.7 Monitoraggio ambientale (art. 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i)

1.5 La VAS nel procedimento di formazione delle varianti urbanistiche parziali

1.5.1 Autorità competente per la verifica di assoggettabilità a VAS delle varianti urbanistiche

1.5.2 Varianti urbanistiche. Casi di esclusione

1.5.3 Verifica di assoggettabilità di Varianti urbanistiche parziali

1.5.4 Procedura di VAS per le Varianti urbanistiche parziali

PARTE SECONDA - ASPETTI METODOLOGICI

2.0 Introduzione

2.1 Requisiti di qualità del Rapporto Preliminare di assoggettabilità a VAS

2.1.1 Rapporto Preliminare di assoggettabilità semplificato.

2.2 Indicazioni per la redazione del Rapporto Preliminare di VAS

2.3 Requisiti di qualità del Rapporto Ambientale

2.3.1 Requisiti minimi di qualità

2.3.2 Valutazione delle alternative

2.4 Indicazioni per la redazione della Sintesi non Tecnica

2.5 Indicazioni per la redazione della Dichiarazione di Sintesi

2.6 Indicazioni per la redazione del Piano di Monitoraggio

2.7 Indicazioni per la redazione dei Rapporti di Monitoraggio

ALLEGATI

All. 1) Istanza art.12 dell'Autorità Procedente

All. 2) Istanza art.13 comma 1 dell'Autorità Procedente

All. 3) Istanza art.13 comma 5 dell'Autorità Procedente

All. 4) Avviso di pubblicazione per la G.U.R.S.

INTRODUZIONE

Premessa

Il Documento illustrato nelle pagine successive è redatto in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 18, comma 6, della L.R. 19/2020, che di seguito si trascrive:

“Le modalità di redazione ed i contenuti metodologici del rapporto ambientale e della dichiarazione di sintesi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n.152/2006 e successive modificazioni, nonché le modalità di svolgimento del monitoraggio in coerenza con le disposizioni contenute negli articoli da 12 a 18 del suddetto decreto legislativo, sono disciplinate con apposito decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel medesimo decreto sono individuati i soggetti competenti in materia ambientale da consultare nelle procedure di VAS nonché i piani, i programmi, i piani attuativi, le varianti correttive e le varianti ordinarie esclusi dalla procedura VAS in conformità alle disposizioni di cui al citato decreto legislativo”.

Da quanto sopra riportato si evince che la materia da disciplinare è costituita sia dai contenuti tecnici e metodologici dei documenti afferenti alla Valutazione Ambientale Strategica, sia dalle procedure nelle quali deve articolarsi il procedimento di VAS.

Riguardo a queste ultime va sottolineato come il nuovo impianto normativo introdotto dalla L. R. 19/2020, costringa a rimodulare i procedimenti sin qui seguiti, per renderli coerenti con quelli che regolano la formazione dei nuovi piani territoriali ed urbanistici.

Dal momento che ciascuno dei nuovi piani presenta differenti caratteri in relazione al loro diverso contenuto ed alle diverse procedure di formazione, si ritiene opportuno delineare con separati documenti di indirizzo, contenuti e procedure della VAS, partendo da quelli riguardanti la formazione dei PUG, strumenti urbanistici che sono stati già avviati in molti comuni siciliani.

Nel presente documento pertanto si focalizza l'attenzione su contenuti e procedure della VAS riferita ai Piani Urbanistici Generali, come regolamentati dall'art. 26 della L.R. 19/2020, commi da 1 a 19, nonché sulle varianti urbanistiche dei PUG e dei PRG vigenti come regolamentati dall'art. 26 della L.R. 19/2020, commi da 20 a 22.

La trattazione è svolta separatamente per gli aspetti procedurali e successivamente per quelli metodologici ed è preceduta dalla esplicitazione degli obiettivi che la nuova regolamentazione intende raggiungere.

Obiettivi del Documento

L'esperienza maturata nei dieci e più anni di applicazione della VAS nella Regione siciliana ha evidenziato con estrema chiarezza la necessità di ridurre i tempi di svolgimento dei procedimenti.

Tale esigenza, imprescindibile in qualsiasi procedimento amministrativo, appare viepiù pressante per il fatto che i tempi relativi al procedimento di VAS comportano inevitabilmente pesanti e dirette ricadute sui tempi di formazione dei piani urbanistici.

Le complesse vicende che hanno contrassegnato la applicazione della VAS in Sicilia hanno determinato in alcuni momenti evidenti e forti rallentamenti nella attività di pianificazione, con la conseguenza di far perdere ulteriormente di credibilità ad un sistema normativo già compromesso dalla vetustà ed inadeguatezza del quadro giuridico di riferimento.

Con la legge 19/2020 il legislatore ha ridisegnato complessivamente il sistema della pianificazione territoriale ed urbanistica in Sicilia adeguandolo alle attuali esigenze del governo del territorio. La pianificazione comunale, in particolare, può oggi avvalersi di uno strumento, il PUG, potenzialmente capace di imprimere nuovo slancio alla attività dei comuni in materia urbanistica. La sfida del cambiamento sembra essere stata raccolta dai comuni che in questo primo anno di applicazione della norma hanno già iniziato, numerosi, a sperimentare il nuovo strumento del PUG, con formule spesso innovative sia sotto il profilo delle procedure e soprattutto delle metodologie di progettazione.

In tale rinnovato quadro di rilancio dell'urbanistica siciliana un ruolo fondamentale avrà la procedura di VAS, alla quale è affidato il compito di garantire la sostenibilità ambientale delle scelte che i comuni dovranno operare attraverso il PUG.

E' necessario a tal fine che le procedure di VAS si integrino nel procedimento di formazione del piano in maniera armonica, adattandosi ai tempi assai stringenti che alla pianificazione comunale ha voluto imprimere il legislatore regionale, nella consapevolezza che sui tempi dei nuovi procedimenti si gioca la credibilità del nuovo sistema normativo.

Con questa finalità è stato costruito il presente documento, ispirandosi ai seguenti principi:

1) Sviluppo sostenibile

La procedura di VAS deve assicurare che il piano venga progettato avendo cura di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.

A questo fine il rapporto ambientale della VAS deve garantire che, nell'ambito delle scelte comparative di interessi pubblici e privati connotate da discrezionalità, siano oggetto di prioritaria considerazione gli interessi della tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale, individuando un *“equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro”* (art. 3-quater del D.L.gs. n. 152/2006 e s.m.i.).

Occorre pertanto evitare di appesantire i documenti di valutazione con considerazioni ed informazioni che non siano strettamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi enunciati dal legislatore nella norma sopra riportata.

2) Semplificazione.

L'art. 7 del D.Lg. n. 152/2006 attribuisce alle Regioni il compito di definire *“le regole procedurali per il rilascio dei pareri motivati in sede di VAS di propria competenza, fermo restando il rispetto dei limiti generali di cui al presente decreto ed all'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni”*.

E' necessario dunque fruire dei gradi di libertà concessi dal legislatore nazionale per snellire i passaggi procedurali e sintonizzare in maniera più efficace i procedimenti di formazione del piano con quelli della VAS.

3) Dematerializzazione.

Al fine di imprimere velocità ai processi decisionali il passaggio al digitale costituisce una premessa indispensabile.

Di recente sono stati fatti significativi avanzamenti in questa direzione, nel caso specifico, attraverso la organizzazione del Portale delle valutazioni ambientali, e, per le valutazioni paesaggistiche, attraverso la predisposizione di un Portale dedicato.

Tali avanzamenti tuttavia, a causa della mancanza di coordinamento tra le varie iniziative, finiscono per limitare fortemente il contributo che la digitalizzazione può dare allo snellimento procedurale.

Occorre dunque che si arrivi prima possibile alla unificazione delle risorse informatiche dei vari enti pubblici, facendo confluire i dati di natura territoriale in un unico ed organizzato Sistema Informativo, come per altro previsto dalla nuova legge sul governo del territorio, progettandolo secondo i principi *dell'open data*.

Abrogazione di norme

Si intendono superate tutte le disposizioni regolamentari e le circolari emanate dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente in contrasto con il presente documento di indirizzo ed in particolare, a titolo esemplificativo, il D.P.R.S. 8 luglio 2014, n.23; D.A. n.53 del 27/02/2020; Circolare n.1/2019/DRU prot. 3835 del 26/02/2019; Circolare n.4/2021/DRU prot. n.17977 del 5/11/2021.

PARTE PRIMA. ASPETTI PROCEDURALI

1. La VAS nel procedimento di formazione del PUG

La normativa europea e nazionale sulla VAS sottolinea in più punti lo stretto legame che deve esserci tra il procedimento di formazione del piano urbanistico e quello della VAS, che devono essere interrelati tra loro in maniera tale da assegnare alla valutazione ambientale il valore di uno strumento di supporto alle decisioni piuttosto che quello di uno strumento di verifica ex post di scelte urbanistiche già assunte.

Il legislatore regionale, con il comma 4 dell'art. 18 della L.R. 19/2020, aggiunge, allo scopo di rimarcare questa stretta correlazione tra i due procedimenti e di semplificarne lo svolgimento, che i Piani urbanistici e territoriali ed i correlati Rapporti ambientali devono essere *“sottoposti a contestuale adozione e approvazione”*.

Dal momento che la nuova legge ha introdotto significative modifiche al procedimento di formazione dei Piani urbanistici e territoriali e delle varianti appare necessario ridisegnare, nel rispetto dei limiti fissati dal legislatore nazionale, le procedure di svolgimento della Valutazione ambientale in maniera tale da rispettare a pieno i principi di semplificazione e di interazione stabiliti dal legislatore nazionale e regionale. Le procedure di formazione dei diversi piani e delle varianti, pur all'interno di un comune schema di svolgimento che ha il suo più significativo elemento di innovazione nello strumento della conferenza di pianificazione, risultano tuttavia assai diverse tra loro; è necessario pertanto, come detto in premessa, regolamentare lo svolgimento dei procedimenti di VAS separatamente per ciascuna attività di pianificazione alla quale si riferiscono.

Il procedimento di formazione dei PUG, dettagliatamente regolamentato nell'art. 26 della L.R. 19/2020, prevede tre distinte fasi di svolgimento che consistono nella:

- 1) adozione del Documento preliminare del PUG da parte del Consiglio Comunale;
- 2) presa d'atto del progetto definitivo del PUG ed eventuale introduzioni di modifiche da parte del Consiglio comunale;
- 3) controdeduzione alle osservazioni ed approvazione del PUG da parte del Consiglio comunale.

Ciascuno dei tre momenti è preceduto da una attività istruttoria e consultiva che viene affidata alla *“Conferenza di pianificazione”*.

La prima conferenza, obbligatoria soltanto sino alla approvazione dei Piani sovraordinati (PTR, PTC o PCM), è volta a riscontrare la coerenza delle indicazioni del documento preliminare con i quadri e gli obiettivi generali e di area vasta.

La seconda conferenza, obbligatoria, ha il compito di certificare la qualità progettuale e ambientale del piano e sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere preventivo di enti, amministrazioni o organi consultivi monocratici o collegiali in materia urbanistica, territoriale, paesaggistica, ambientale e sicurezza sismica.

La terza conferenza, anche essa sempre obbligatoria, ha il compito specifico di pronunciarsi sulla accoglibilità delle osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione del piano, sulle quali si è già espresso il Consiglio comunale e di predisporre la approvazione finale.

Ai tre momenti procedurali sin qui descritti devono dunque farsi corrispondere altrettante fasi della procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Soltanto per lo svolgimento della seconda conferenza di pianificazione la legge descrive in maniera esplicita i soggetti che devono essere invitati ad esprimere il loro parere o atto di assenso comunque denominato e tra questi comprende la Autorità ambientale ed anche i soggetti pubblici competenti in materia ambientale, precisando che questi ultimi debbano essere *“individuati dai comuni sulla base dei criteri specificati nel documento metodologico”*, di cui all'art. 18 della stessa legge.

Per le altre due conferenze, la legge non fornisce indicazioni specifiche, ma, in considerazione dei compiti che sono affidati alle conferenze, ed anche per rispettare il principio di semplificazione e di integrazione, **appare necessario che**, salve diverse richieste da parte dei Comuni, che dovranno essere valutate dall'Autorità ambientale, **alle tre conferenze partecipino gli stessi soggetti**.

Per quanto riguarda in particolare la VAS va considerato per altro che, secondo quanto disposto dall'art. 13 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., *“il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione”*. Sia la Autorità ambientale che i soggetti competenti in materia ambientale devono dunque essere necessariamente invitati a partecipare a tutte le conferenze di pianificazione.

1.1 Autorità competente per la VAS dei PUG

L'Autorità ambientale competente in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PUG è l'Assessore regionale del Territorio e dell'Ambiente (Delibera di Giunta Regionale n. 307 del 20/07/2020).

1.2 Soggetti Competenti in Materia Ambientale

I soggetti competenti in materia ambientale (SCMA) per la pianificazione comunale sono così individuati e selezionati:

1. Dipartimento regionale dell'Ambiente;
2. Dipartimento regionale dell'Urbanistica
3. Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia
4. Dipartimento regionale della protezione civile
5. Dipartimento regionale delle attività produttive
6. Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti
7. Dipartimento regionale dell'energia
8. Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti
9. Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale
10. Dipartimento regionale dell'agricoltura
11. Dipartimento regionale dei Beni culturali e della Identità siciliana
12. Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ARPA;
13. Ente Consortile provinciale o città metropolitana di appartenenza;
14. Comuni limitrofi al comune che redige il piano;
15. Ufficio del Genio civile competente;
16. Soprintendenza BB.CC.AA competente;
17. Aziende sanitarie provinciali;
18. Ispettorati ripartimentali delle foreste;
19. Enti gestori delle riserve naturali orientate – RNO (comuni interessati);
20. Enti gestori delle aree marine protette – AMP (comuni costieri interessati);
21. Enti Parco (comuni interessati);
22. Capitanerie di porto (comuni costieri interessati).

I Comuni possono proporre alla Autorità ambientale di coinvolgere nelle procedure di consultazione eventuali altri soggetti che, in relazione alla specificità del territorio comunale, possono avere determinate e individuate ulteriori competenze.

In assenza di tali eventuali richieste, che vanno formulate nella fase di avvio del procedimento di formazione del piano e prima della indizione della prima conferenza di pianificazione e che la Autorità ambientale dovrà valutare, il superiore elenco è da considerare condiviso e non richiede una specifica interlocuzione tra il Comune e l'Autorità ambientale.

1.3 Soggetti partecipanti alle Conferenze di pianificazione

L'art. 26 della legge n. 19/2020, come già rilevato, indica i soggetti da invitare alle Conferenze di pianificazione soltanto nel caso della seconda delle tre Conferenze descritte nel punto 1.

Per la individuazione dei soggetti da invitare occorre pertanto fare riferimento alla norma generale contenuta nell'art. 10 della legge.

Dal combinato disposto delle due disposizioni si deve dedurre che debbano essere invitati a partecipare alla conferenza sia i rappresentanti degli enti territoriali e di tutte le amministrazioni pubbliche competenti al rilascio di pareri, concessioni, autorizzazioni, nulla osta o altri atti di

assenso comunque denominati, sia l’Autorità ambientale ed i Soggetti Competenti in materia ambientale, elencati nel precedente punto 1.2. Nel caso di pianificazione in forma associata, alla Conferenza di pianificazione oltre al rappresentante nominato dal comune capofila, partecipano anche i rappresentanti di tutti i comuni associati.

Sono inoltre invitati a partecipare alla Conferenza, in funzione consultiva e senza diritto di voto, anche i rappresentanti di altri enti pubblici o di organizzazioni sociali, culturali, economico-professionali, sindacali ed ambientaliste, legalmente riconosciute, che, per loro specifiche competenze e responsabilità, siano comunque interessati alle scelte di pianificazione. Tra questi sono ricompresi anche quelli qualificati dal D. Lgs. 152/2006 con la dizione “Pubblico interessato”. Al fine di assicurare una reale e fattiva partecipazione al processo di progettazione del PUG e di rendere più facilmente gestibili le Conferenze, si suggerisce di invitare alle Conferenze, con funzione consultiva, gli stessi soggetti che sono stati coinvolti nella fase iniziale del procedimento di formazione del PUG, individuati con le modalità specificate nel comma 3 dell’art. 26 della L.R. 19/2020.

Fare partecipare alle conferenze gli stessi soggetti pubblici e privati, interessati al piano per le loro specifiche competenze e responsabilità, che si sono già qualificati nella fase iniziale quali portatori di interessi diffusi, consente, come specificato nel punto 1 del Documento di Linee guida per la redazione del PUG approvato con D. Dir. n. 116 del 07/07/2021, di garantire una partecipazione pubblica al percorso di progettazione del piano, ordinata e continua, dalla fase iniziale a quella finale del procedimento.

Ogni ente ed organo convocato partecipa alla Conferenza di pianificazione con un unico rappresentante legittimato dall’organo istituzionalmente competente ad esprimere le proprie valutazioni motivate e la volontà dell’ente o dell’organo rappresentato anche con prescrizioni, condizioni e modifiche.

1.4 Procedure di svolgimento della VAS del PUG

Alla luce del quadro normativo sin qui delineato si ritiene che la VAS, per quanto attiene la formazione del PUG, debba svolgersi nel rispetto delle procedure di seguito descritte.

1.4.1 Consultazioni sul Documento preliminare del PUG e sul Rapporto Preliminare Ambientale (art. 26, c. 7 della L.R. 19/2020 e art. 13 commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i)

Il Comune, attraverso la elaborazione del Documento preliminare del PUG, deve individuare limiti e condizioni per lo sviluppo sostenibile del territorio. A tal fine elabora un Rapporto Preliminare Ambientale (RPA), ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., sui possibili effetti ambientali del PUG.

Nell’ipotesi in cui vengono interessati siti della rete Natura 2000, la procedura di VAS viene integrata, come disposto dal comma 3 dell’art.10 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., dalla valutazione d’incidenza secondo le disposizioni dell’art.5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357 e s.m.i.

IL RPA, in base a quanto disposto dall’art. 26 comma 4, punto h) della L.R. 19/2020, è compreso nel Documento Preliminare del PUG.

Prima di inviare il Documento preliminare del PUG ed il RPA al Consiglio comunale per la prescritta adozione contestuale, il Responsabile del procedimento, nominato dal Comune nella fase di avvio del procedimento di formazione del PUG, sino alla approvazione della pianificazione territoriale sovraordinata (PTR, PTC o PCM), indice una Conferenza di pianificazione.

A tal fine e preventivamente alla convocazione della Conferenza di pianificazione il Comune trasmette al Dipartimento Reg.le Urbanistica (DRU) in qualità di Autorità Competente, mediante il deposito nel Portale Regionale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, secondo le “Specifiche tecniche” indicate nello stesso Portale, la documentazione costituita: dal Documento preliminare del PUG e dalla relativa documentazione tecnica di supporto, dal Rapporto Preliminare Ambientale della VAS, dalla quietanza del versamento degli oneri istruttori ai sensi dell’art. 91 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9, accompagnata da specifica istanza/comunicazione ai sensi dell’art. 13 c. 1

del D.Lgs. 152/06 per l'avvio della procedura di VAS, redatta in conformità al formato disponibile nel citato Portale (diverse forme di presentazione dell'istanza saranno ritenute improcedibili). Il Comune potrà procedere all'indizione della Conferenza di pianificazione dopo che la Autorità competente comunicherà la procedibilità della istanza. In caso di documentazione incompleta il DRU richiederà al Comune l'integrazione e/o regolarizzazione della stessa.

Il Comune mette a disposizione dei soggetti partecipanti (individuati secondo i criteri specificati nel paragrafo 1.3) almeno trenta giorni prima della data fissata per la conferenza, il Documento preliminare del PUG corredato dalla documentazione tecnica di supporto specificata nel punto 2 del Documento di Linee guida per la redazione del PUG approvato con D. Dir. n. 116 del 07/07/2021, e dal Rapporto Preliminare Ambientale della VAS, attraverso la pubblicazione nel sito istituzionale del Comune o dei Comuni, nel caso di pianificazione in forma associata.

Il deposito della documentazione sopra descritta da parte del Comune e l'invito a partecipare alla Conferenza integra e sostituisce, per tacita delega, la trasmissione ai Soggetti Competenti in Materia Ambientale da parte dell'Autorità ambientale prevista dall'art. 13, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006, a meno che il Comune non si determini diversamente.

Nell'invito a partecipare alla conferenza, da effettuare tramite pec, devono essere specificati tempi e modalità di svolgimento della conferenza e di acquisizione dei pareri o contributi.

La prima seduta è fissata non oltre il trentesimo giorno dalla data di convocazione.

La conferenza, di carattere decisorio, può svolgersi in modalità semplificata ai sensi dell'art. 14bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., o eventualmente simultanea, e deve essere conclusa entro il termine di trenta giorni dall'avvio.

La Conferenza deve essere orientata ad acquisire i pareri delle amministrazioni pubbliche competenti, che devono esclusivamente riguardare la coerenza delle previsioni del Documento preliminare del PUG con i quadri e gli obiettivi generali e di area vasta.

Relativamente alla VAS il parere della Autorità ambientale e dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale deve essere finalizzato invece a definire *“la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale”* definitivo (art. 13 comma 1 D.Lgs n. 152/2006). I soggetti competenti in materia ambientale riguardanti la VAS devono altresì inviare i loro contributi, entro lo stesso termine di trenta giorni, alla Autorità ambientale.

Successivamente alla conclusione della conferenza il responsabile del provvedimento predispone il testo dell'Accordo di pianificazione che deve riportare le prescrizioni, condizioni e modifiche espresse dai soggetti pubblici partecipanti alla conferenza. L'Accordo, sottoscritto dai rappresentanti delle amministrazioni partecipanti con diritto di voto, deve essere pubblicato nel sito web del Comune.

1.4.2 Adozione del Documento preliminare del PUG e del Rapporto Preliminare Ambientale (art. 26, c. 7 della L.R. 19/2020 e art. 13 commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i)

Il Documento preliminare del PUG, unitamente al rapporto preliminare della VAS ed agli eventuali contributi pervenuti, nonché, sino alla approvazione dei piani territoriali sovraordinati (PTR, PTP e PCM) l'accordo di pianificazione, sono trasmessi al Consiglio comunale per le valutazioni di propria competenza.

Le determinazioni del consiglio comunale o dei consigli comunali, nel caso di pianificazione in forma associata, sono deliberate entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della proposta di deliberazione.

Il documento preliminare adottato dal Consiglio comunale, compresi gli elaborati tecnici ed il rapporto preliminare della VAS nonché le motivazioni delle decisioni assunte, entro dieci giorni dalla sua adozione, sono resi pubblici attraverso il sito web del comune e dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e per estratto nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

1.4.3 Presa d'atto del progetto del PUG e del Rapporto Ambientale (art. 26, c. 14bis della L.R. 19/2020 e art. 13 commi 4 e 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i)

Il progetto del PUG, redatto tenendo conto delle prescrizioni, condizioni e modifiche contenute nell'accordo di pianificazione, con i relativi allegati e il Rapporto Ambientale definitivo (da redigere secondo i "requisiti di qualità" meglio descritti al punto 2.3) e nel rispetto delle indicazioni/contributi formulate dalla Autorità ambientale e dei S.C.M.A., trascritte nello stesso accordo, e sulla base delle decisioni assunte dal Consiglio comunale con la delibera di adozione del Documento preliminare del PUG, prima di essere inoltrati al Consiglio comunale per la contestuale presa d'atto, sono sottoposti alla valutazione da parte di una seconda conferenza di pianificazione.

Alla conferenza, da svolgersi non oltre il trentesimo giorno a decorrere dalla data di convocazione, sono invitati a partecipare i soggetti che hanno preso parte alla prima Conferenza.

La conferenza, di carattere decisorio, può svolgersi in modalità semplificata o eventualmente simultanea, e deve essere finalizzata ad acquisire i pareri di tutte le amministrazioni pubbliche competenti al rilascio di pareri, concessioni, autorizzazioni, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati.

Preventivamente alla convocazione della Conferenza di pianificazione il Comune trasmette al Dipartimento Reg.le Urbanistica in qualità di Autorità Competente, mediante il deposito nel Portale Regionale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, la documentazione costituita dal progetto di PUG, con i relativi elaborati ed allegati, compreso il rapporto ambientale e la relativa sintesi non tecnica, accompagnata da specifica istanza/comunicazione ai sensi dell'art. 13 c. 5 del D.Lgs. 152/06 utilizzando il formato disponibile nel citato Portale (diverse forme di presentazione dell'istanza saranno ritenute improcedibili). A seguito di verifica documentale il DRU richiederà la necessaria integrazione e/o regolarizzazione ovvero comunicherà la procedibilità al Comune che provvede a mettere a disposizione degli enti e soggetti convocati la suddetta documentazione mediante pubblicazione nel sito web del Comune e dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente almeno trenta giorni prima della data fissata per la Conferenza.

Anche in questo caso vale quanto precedentemente descritto in ordine alla tacita delega al comune per la trasmissione ai S.C.M.A.

Nel caso di pianificazione in forma associata, alla Conferenza di pianificazione oltre al rappresentante nominato dal comune capofila, partecipano anche i rappresentanti di tutti i comuni associati.

La Conferenza di pianificazione si conclude entro sessanta giorni dalla data dell'insediamento con la sottoscrizione di un accordo di pianificazione, che costituisce anche certificazione di qualità progettuale e ambientale del piano e sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere preventivo di enti, amministrazioni o organi consultivi monocratici o collegiali in materia urbanistica, territoriale, paesaggistica, ambientale e sicurezza sismica. Nel caso in cui la Conferenza si pronunci per la rielaborazione del PUG, il piano è restituito al comune che provvede a rielaborarlo entro il termine di trenta giorni. Qualora siano richieste modifiche alle previsioni del piano, queste sono introdotte entro il termine di quindici giorni. Il PUG rielaborato o modificato è sottoposto alla stessa Conferenza di pianificazione che si pronuncia definitivamente entro quindici giorni dalla consegna delle modifiche.

In caso di dissenso devono ritenersi prevalenti il parere espresso dal rappresentante del Genio Civile in ordine all'idoneità dei siti sotto il profilo sismico e quello idrogeologico nei suoi molteplici aspetti, l'avviso del rappresentante della sovrintendenza per i beni culturali e ambientali in ordine alle esigenze di tutela paesaggistica e di tutela dei beni di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, il parere del rappresentante del Dipartimento regionale dell'Urbanistica limitatamente alle previsioni di interesse sovracomunale e, in particolare, alla rispondenza del Piano da adottare al PTR ovvero alle Linee guida dello stesso Piano, se non ancora approvato, e il parere VAS del rappresentante dell'Assessore al Territorio ed ambiente in ordine alle esigenze di tutela ambientale.

Riguardo alla VAS deve rilevarsi che il D.Lgs. 152/2006 prevede la emissione del parere motivato da parte della Autorità ambientale dopo la consultazione del Rapporto Ambientale, che deve avvenire con le modalità specificate negli artt. 13 c. 5 e c. 5bis e 14 dello stesso Decreto. Non può però immaginarsi di effettuare, in questa fase, una ulteriore specifica consultazione prima dello svolgimento della conferenza di pianificazione dal momento che ciò costituirebbe un evidente

appesantimento della procedura amministrativa di approvazione del piano urbanistico che contrasterebbe con i principi “di economicità e di semplificazione”, ai quali, per espresso richiamo contenuto nello stesso art. 14, occorre attenersi.

Fermo restando dunque che la espressione del parere definitivo sul Rapporto ambientale e della decisione finale, di cui agli artt. 15 e 16 del D.Lgs. 152/2006, deve rinviarsi alla fase conclusiva del procedimento di approvazione del piano (secondo le procedure e modalità di seguito specificate), in questa fase che precede la presa d’atto di cui al comma 14bis della l.r. n.19/2020, la Autorità ambientale può comunque procedere alla valutazione del Rapporto ambientale sulla base del parere reso dalla Commissione tecnica specialistica ambientale ex art.91 l.r. n.9/2015 e, all’interno della conferenza, produrre proprie valutazioni sui suoi contenuti che dovranno tuttavia essere integrate e completate in sede di rilascio della decisione finale. La espressione di un parere, seppure non definitivo, da parte della Autorità ambientale in questa fase del procedimento può consentire al Comune di intervenire, in sede di presa d’atto da parte del Consiglio comunale, con eventuali modifiche necessarie per rendere il Piano ed il Rapporto ambientale meglio aderenti ai principi della sostenibilità ambientale.

Non dissimili considerazioni devono farsi per gli altri pareri e nulla osta che, in base alla normativa di settore, devono essere rilasciati prima della definitiva approvazione del piano ma non prima della sua adozione. Il rilascio di un parere preventivo, oltre a indirizzare in maniera corretta la attività del Consiglio, consente anche di ridurre i tempi di conclusione del procedimento, dal momento che le successive determinazioni degli stessi Organi dovranno riguardare esclusivamente le modifiche introdotte per l’accoglimento delle osservazioni.

Diverse considerazioni devono farsi invece per il nulla osta del Genio civile che, per espresso obbligo normativo, deve essere espresso prima della adozione del piano, in attuazione di quanto previsto dall’art. 13 della L. 64/1974, come modificato in Sicilia dall’art 15 della L.R. 16/2016. Resta ferma evidentemente, per questo Organo, la possibilità di integrare il parere, reso prima della adozione, con ulteriori valutazioni riguardanti le modifiche derivanti dalle proposte di accoglimento di osservazioni pervenute nella fase di pubblicazione del piano, ovvero anche le eventuali modifiche introdotte dallo stesso Consiglio comunale all’atto della presa d’atto del piano.

Anche in questo caso, successivamente alla conclusione della conferenza, il responsabile del provvedimento predispone il testo dell’Accordo di pianificazione che deve riportare le prescrizioni, condizioni e modifiche espresse dai soggetti pubblici partecipanti alla conferenza e che deve essere sottoscritto dai rappresentanti legali dei soggetti che hanno preso parte alla conferenza.

Entro il termine di dieci giorni dalla chiusura della Conferenza di pianificazione il responsabile del procedimento trasmette al Consiglio comunale, ovvero ai Consigli comunali nel caso di piano in forma associata, una relazione istruttoria unitamente al progetto di PUG con i relativi allegati e la documentazione riguardante la VAS, per la presa d’atto ed eventuali modifiche, che devono essere assunte entro trenta giorni dalla ricezione.

1.4.4 Consultazione sul progetto del PUG e sul Rapporto Ambientale (art. 26, c. 15, 16 della L.R. 19/2020 e art. 14 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i)

Entro il termine di dieci giorni dalle determinazioni del Consiglio comunale, o dei Consigli comunali in caso di pianificazione in forma associata, il Comune provvede alla pubblicazione di un avviso nell’albo pretorio, nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana e nel sito web del comune e dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente.

Provvede altresì a mettere a disposizione del pubblico il documento di sintesi della Conferenza di pianificazione, il progetto di PUG con i relativi allegati ed il relativo rapporto ambientale con la Sintesi non tecnica mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione sul sito web del comune, della Città metropolitana/Libero Consorzio Comunale territorialmente competente e dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente.

Contestualmente provvede, ai sensi del comma 5 dell’art.13 del D.Lgs. 152/2006, al deposito nel Portale regionale per le valutazioni e autorizzazioni ambientali degli elaborati relativi al PUG con i relativi allegati, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale, le

informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del piano, nonché l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati all'articolo 14 comma 1 del D.Lgs sopra richiamato, secondo le modalità tecniche specificate nello stesso Portale.

L'avviso al pubblico deve dare specifica evidenza della integrazione della Valutazione d'Incidenza, ove prevista, nel procedimento di VAS.

Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso sulla G.U.R.S e dal deposito della documentazione del piano secondo le modalità sopra specificate chiunque può prendere visione del progetto di PUG e dei relativi allegati, del rapporto ambientale e della relativa sintesi non tecnica e presentare proprie osservazioni in forma scritta, in formato elettronico, anche fornendo, relativamente alla VAS, nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

Nei successivi trenta giorni le osservazioni, visualizzate su apposite planimetrie e controdedotte dal progettista del piano, sono trasmesse al Consiglio comunale o ai Consigli comunali per la dovuta valutazione.

1.4.5 Valutazione delle osservazioni e dei contributi pervenuti a seguito della pubblicazione del PUG e del Rapporto Ambientale (art. 26, c. 17 della L.R. 19/2020 e art. 15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i)

Il responsabile del procedimento, dopo aver acquisito, entro il termine di trenta giorni il parere del Consiglio comunale sulle osservazioni pervenute, convoca nei successivi dieci giorni una nuova seduta della Conferenza di pianificazione, rendendo contestualmente disponibile alla consultazione la relativa documentazione ai partecipanti della stessa, che si pronuncia sulla loro accoglibilità.

La conferenza si svolge in due fasi. Nella prima, di carattere "preliminare" da svolgersi in forma "semplificata" e da concludere entro il termine di trenta giorni dall'avvio, sono acquisiti i contributi dei soggetti partecipanti, ivi compresi quelli dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale. Questi ultimi devono altresì inviare i loro contributi, entro lo stesso termine, alla Autorità ambientale.

Alla conferenza devono essere invitati, oltre ai soggetti competenti in materia ambientale e agli altri soggetti pubblici competenti al rilascio di pareri e nulla osta, i rappresentanti di organizzazioni sociali, culturali, economico-professionali, sindacali ed ambientaliste, legalmente riconosciute, che, per loro specifiche competenze e responsabilità, siano comunque interessati alle scelte di pianificazione, in funzione consultiva e senza diritto di voto nonché il Pubblico interessato di cui al punto 1.3.

La seconda fase della conferenza, di carattere decisorio, può svolgersi in modalità semplificata o eventualmente simultanea, e deve essere orientata ad acquisire i pareri delle amministrazioni pubbliche competenti al rilascio di pareri e nulla osta, che devono esclusivamente riguardare le modifiche derivanti dall'accoglimento delle osservazioni. Relativamente alla VAS il parere della Autorità ambientale tiene conto, oltre che delle osservazioni e delle relative valutazioni del Consiglio comunale, dei contributi consultivi (S.C.M.A. e P.I.) ricevuti nella prima fase, e riguarda l'intero processo di pianificazione in conformità a quanto disposto dall'art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., comprendendo pertanto gli eventuali contributi rilasciati nelle precedenti Conferenze di pianificazione.

La procedura deve concludersi entro sessanta giorni dall'avvio della conferenza.

Successivamente alla conclusione della conferenza il responsabile del procedimento predispone il testo dell'Accordo di pianificazione che deve riportare le prescrizioni, condizioni e modifiche espresse dai soggetti pubblici partecipanti alla conferenza. Qualora siano richieste modifiche alle previsioni del piano, queste sono introdotte entro il termine di quindici giorni.

Entro trenta giorni dalla chiusura della conferenza, il responsabile del procedimento trasmette al consiglio comunale, ovvero ai Consigli comunali nel caso di piano in forma associata, la proposta di deliberazione corredata dalla documentazione prodotta, per la approvazione del PUG, che deve essere deliberata entro trenta giorni dalla ricezione.

1.4.6 Adempimenti conseguenti alla approvazione del PUG ed alla emissione del parere motivato ambientale sul Rapporto Ambientale (art. 26, c. 19 della L.R. 19/2020 e art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i)

Il Piano Urbanistico Generale, definitivamente approvato, acquista efficacia con la pubblicazione dell'avviso della relativa approvazione sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, effettuata a cura del responsabile del procedimento, entro il termine di quindici giorni dalla conclusione del procedimento di approvazione.

Nell'avviso è specificata la sede ove si possa prendere visione del piano e di tutta la documentazione prodotta nelle Conferenze di pianificazione, compresa la documentazione prescritta per la valutazione ambientale.

Il PUG e la relativa documentazione tecnica ed amministrativa sono pubblicati in forma integrale sul sito web del Comune interessato o dei Comuni interessati e trasmessi all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente per essere inserito nella banca dati del Sistema Informativo Territoriale regionale (SITR).

Sono inoltre rese pubbliche, attraverso la pubblicazione sui siti web del Comune e della Autorità ambientale:

- a) il parere motivato espresso dall'autorità competente;
- b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nella variante e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;
- c) le misure adottate in merito al monitoraggio degli effetti ambientali del Piano.

1.4.7 Monitoraggio ambientale (art. 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i)

Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano approvato e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisi e da adottare le opportune misure correttive.

Il monitoraggio è effettuato dal Comune in collaborazione con l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

Il piano di monitoraggio individua le responsabilità e la sussistenza delle le risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.

I risultati del monitoraggio ambientale e le eventuali misure correttive adottate (secondo le indicazioni di cui alla lettera i) dell'Allegato VI alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) sono trasmesse dal Comune all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, che si pronuncia entro trenta giorni, verificando lo stato di attuazione del piano, gli effetti prodotti e il contributo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalle strategie di sviluppo sostenibile nazionale e regionali.

Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate è data adeguata informazione attraverso i siti web del Comune e dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione.

1.5 La VAS nel procedimento di formazione delle varianti urbanistiche parziali

La normativa vigente in materia di VAS prescrive che siano sottoposti al procedimento valutativo sia i piani come anche le loro varianti. Tuttavia nel caso di piani che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani, la valutazione ambientale è necessaria solo nel caso in cui l'autorità competente valuti che essi producano impatti significativi sull'ambiente, tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

A tal fine il D.Lgs n. 152/2006 introduce, con l'art. 12, un procedimento di verifica di assoggettabilità. Nell'ipotesi in cui vengono interessati siti della rete Natura 2000, la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS viene integrata, come disposto dal comma 3 dell'art.10 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., dalla valutazione d'incidenza secondo le disposizioni dell'art.5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357 e s.m.i.

Dal combinato disposto tra quanto prescritto dalla disposizione sopra riportata e la disciplina introdotta con l'art. 26 commi 20 e 22, come specificata con il D. Dir. n. 116 del 7/07/2021, si evince pertanto che i procedimenti riguardanti le varianti parziali debbano svolgersi secondo la procedura di seguito descritta.

Va chiarito che tali procedure si applicano esclusivamente per le varianti al PUG o al PRG/PdF/PC, redatte in attuazione della L.R. 19/2020, dal momento che le varianti depositate entro la data di entrata in vigore di tale norma si svolgono secondo le procedure previgenti, ancorché discendenti da norme di legge abrogate.

1.5.1 Autorità competente per la verifica di assoggettabilità a VAS delle varianti urbanistiche

L'Autorità ambientale competente in materia di verifica di assoggettabilità a VAS delle varianti urbanistiche è il Dipartimento dell'Urbanistica dell'Assessorato regionale del Territorio ed Ambiente (Delibera di Giunta Regionale n. 307 del 20/07/2020).

1.5.2 Varianti urbanistiche. Casi di esclusione

Sono escluse dalla verifica di assoggettabilità e dalla Vas, tranne i casi in cui vengono interessati siti di Rete Natura 2000, le varianti urbanistiche di seguito esplicitate:

- a) le rettifiche di errori materiali orientate ad uniformare tra loro gli elaborati dello strumento urbanistico vigente, secondo i criteri specificati nel piano stesso;
- b) le varianti al PRG finalizzate alla reiterazione dei vincoli preordinati all'espropriazione o che non comportino modifiche alle previgenti destinazioni d'uso delle aree, agli indici e parametri quantitativi delle Norme tecniche d'attuazione del Piano, alla distribuzione dei carichi insediativi ed alla dotazione degli standard urbanistici.
- c) l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, già oggetto di valutazione ambientale;
- d) l'adeguamento a norme e piani sovraordinati, in caso di esclusivo recepimento di indicazioni normative, ivi comprese le varianti di esclusivo adeguamento alle Norme di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) e del Piano paesaggistico;
- e) le varianti rese necessarie a seguito della approvazione dei Piani di Alienazione degli Immobili Pubblici di cui all'art. 58 della Legge 133/2008, qualora comportino esclusivamente il cambio di destinazione d'uso di edifici esistenti;
- f) le varianti riguardanti la mera modificazione d'uso di singoli edifici esistenti che non determini aumento del carico urbanistico ai sensi dell'art. 24 della L.R. 10 agosto 2016, n. 16 e s.m.i.

Dal momento che la procedura di VAS si applica ai processi di pianificazione e programmazione e non alla progettazione di opere singole, non sono soggetti alla procedura di VAS né alla verifica di assoggettabilità i procedimenti riguardanti la approvazione di progetti anche nel caso in cui prevedano la introduzione per legge di varianti urbanistiche.

Tale esclusione risulta disciplinata con chiarezza a seguito della modifica introdotta dall'art. 50, comma 1, della Legge n. 120 del 2020, alla originaria stesura dell'art. 6 comma 12 del D.Lgs n. 152/2006, che in conseguenza così recita:

“Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale, urbanistica o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere”.

1.5.3 Verifica di assoggettabilità di Varianti urbanistiche parziali

Ai fini dell'attivazione della procedura finalizzata a verificare la necessità di assoggettare o meno a VAS una variante parziale allo strumento urbanistico vigente, il Comune (n.q. di Autorità Procedente), prima di procedere alla indizione della Conferenza di pianificazione ai fini dell'adozione secondo le procedure dell'art. 26 della l.r. n.19/2020, oltre a comunicare la pubblicazione della variante sul sito web comunale con relativo link di accesso, richiede analoga pubblicazione sul sito web del Dipartimento urbanistica e contestualmente deposita sul Portale ambientale dell'ARTA l'istanza di verifica di assoggettabilità a VAS, specificando che trattasi di variante inerente una conferenza di Pianificazione, utilizzando il formato reperibile nel medesimo Portale (diverse forme di presentazione dell'istanza saranno ritenute improcedibili) e la documentazione a corredo comprensiva del Rapporto Preliminare di assoggettabilità a VAS (da redigere secondo i "requisiti di qualità" meglio descritti al punto 2.1) e degli elaborati relativi alla variante parziale da sottoporre a verifica di assoggettabilità, nonchè l'avvenuto pagamento degli oneri istruttori, necessari all'espletamento delle attività istruttorie e alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente.

Nel caso di documentazione, a corredo dell'istanza, non conforme a quanto richiesto, il Dipartimento regionale dell'Urbanistica, entro 15 giorni, invita il Comune a trasmettere la documentazione mancante interrompendo i termini e provvedendo, in assenza di riscontro entro i successivi trenta giorni, ad archiviare l'istanza. Sarà cura del DRU comunicare al Comune l'avvenuta archiviazione dandone specifico avviso nel Portale Ambientale.

Dalla presentazione dell'istanza o dall'eventuale integrazione, accertata la completezza delle informazioni contenute nella documentazione ricevuta, il DRU, mediante nota inviata per posta elettronica, avvia le consultazioni per 30 giorni con i Soggetti Competenti in Materia Ambientale (elencati nel precedente punto 1.2 ovvero eventuali altri Soggetti proposti dal Comune che, in relazione alla specificità del territorio comunale, possono avere determinate e individuate ulteriori competenze) e con il Comune, condividendo con gli stessi la documentazione a corredo dell'istanza attraverso il Portale ambientale. Contestualmente comunica la pubblicazione della variante parziale sul sito web del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica.

Nei termini fissati i S.C.M.A. potranno esprimersi sui livelli di criticità e di eventuali impatti significativi che la variante potrebbe produrre nel contesto ambientale interessato, trasmettendo per pec al D.R.U. e al Comune il proprio parere/contributo.

Alla scadenza di detti termini il Comune provvede ad indire, non prima dei successivi 40 giorni, la Conferenza di pianificazione, nella quale l'Autorità Competente, sulla base del parere reso dalla Commissione tecnica specialistica ambientale ex art.91, L.R. n.9/2015, si pronuncia sulla verifica di assoggettabilità a VAS della Variante.

Completata questa fase, in relazione al parere reso dalla Autorità ambientale il procedimento di verifica di assoggettabilità si concluderà con l'esclusione dalla procedura di VAS ovvero con l'assoggettamento a VAS (artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.).

In detta ultima ipotesi il procedimento relativo alla conferenza di pianificazione si concluderà ed il procedimento di VAS connesso alla variante dovrà ripartire secondo quanto indicato al successivo punto 1.5.4.

In caso di esclusione dalla procedura di VAS la Conferenza di pianificazione si determinerà invece sulla Variante secondo le modalità specificate nell'art. 26, cc. 10 e seguenti della L.R. 19/2020 e precedentemente descritte con riferimento al PUG.

Appare ovvio sottolineare che in caso di varianti escluse dalla verifica di assoggettabilità e dalla VAS ai sensi del precedente punto 1.5.2, la Conferenza di pianificazione potrà essere attivata nei successivi 30gg. dalla pubblicazione nei siti web comunali e dell'Assessorato Territorio ambiente tramite apposita richiesta con le modalità sopra indicate.

1.5.4 Procedura di VAS per le Varianti urbanistiche parziali

Nel caso in cui il Dipartimento regionale dell'Urbanistica si pronunci per l'assoggettamento a VAS della Variante, secondo quanto specificato nell'art. 20 della L.R. 19/2020, si applica la procedura descritta nei precedenti punti 1.4.3 e seguenti con i tempi ridotti alla metà.

In questa ipotesi la Autorità ambientale, nella conferenza di cui al precedente punto 1.4.3, si pronuncia sul Rapporto preliminare, predisposto ai sensi dell'art 13, comma 1 del D.L.gs n. 152/2006 e s.m.i., al fine di definire *“la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale”* definitivo (art. 13 commi 3 e 4, D.L.gs n. 152/2006 e s.m.i.), ed emetterà il parere finale, successivamente alla adozione della variante, nell'ambito della conferenza di cui al punto 1.4.5.

Una casistica particolare è costituita dalle varianti necessarie per dare efficacia operativa a previsioni del Documento preliminare del PUG che si pongono in contrasto o comunque in variante al vigente piano urbanistico.

Può accadere infatti che per dare efficacia operativa al Documento preliminare di PUG, in attuazione di quanto disposto dall'art. 26, comma 4, lett. i della L.R. 19/2020, si presenti la necessità di variare la zonizzazione ovvero le norme dello strumento urbanistico previgente, non compatibili con le previsioni contenute nel Documento preliminare del PUG.

La norma sopra richiamata infatti consente al Comune di perimetrare, attraverso il Documento preliminare del PUG, aree *“nelle quali possono essere rilasciati singoli titoli abilitativi, ovvero possono essere approvati piani attuativi prima della definitiva approvazione del PUG”*.

Perché sia possibile rilasciare singoli titoli abilitativi occorre però che le previsioni contenute nel Documento preliminare del PUG siano anche conformi o almeno compatibili con le previsioni dello strumento urbanistico previgente nel Comune.

Il legislatore, nel regolamentare (con l'art. 26 della L.R. 19/2020) la adozione del Documento preliminare del PUG, non ha attribuito a tale strumento la capacità di introdurre varianti automatiche alla precedente strumentazione, ma solamente quella di sospenderne eventualmente la efficacia.

Nel caso quindi in cui le previsioni del Documento preliminare del PUG, alle quali si vuole assegnare piena validità giuridica operativa, si pongano in contrasto o comunque in variante al vigente strumento urbanistico, si dovrà, successivamente alla adozione del Documento preliminare del PUG, attivare uno specifico procedimento preliminare di verifica di assoggettabilità delle varianti da approvare, a seguito del quale, nella ipotesi di esclusione dalla VAS, le varianti potranno essere approvate dal consiglio comunale. In caso di assoggettamento la variante potrà essere approvata, subordinatamente allo svolgimento della procedura di VAS, con le procedure prima descritte.

PARTE SECONDA. ASPETTI METODOLOGICI

2.0 Introduzione

Un decennio di applicazione della VAS in Italia ha consentito di sperimentare metodi valutativi e modelli organizzativi che, attraverso le numerose esperienze, hanno ormai consolidato una prassi applicativa largamente diffusa e, soprattutto, hanno formato specifiche professionalità in grado di affrontare con competenza la redazione dei documenti di valutazione ambientale.

Obiettivo delle presenti linee di indirizzo non è pertanto quello di fornire indicazioni operative né tanto meno di definire modelli metodologici o formulari per la VAS, ma piuttosto quello di fissare **requisiti minimi di qualità** dei documenti progettuali della VAS dei PUG e delle varianti urbanistiche, in maniera tale da assicurarne la congruenza con gli obiettivi enunciati in premessa, ovvero la **sostenibilità ambientale**, la **semplificazione** e la **dematerializzazione**.

Le procedure di VAS sono state introdotte nel processo di progettazione del PUG e degli strumenti urbanistici in genere, allo scopo di garantire la sostenibilità ambientale delle scelte urbanistiche. Occorre pertanto commisurare il contenuto e la qualità dei documenti della VAS a questo obiettivo, evitando che i rapporti ambientali rimangano documenti fine a se stessi, inutili appesantimenti di un percorso progettuale già assai complesso.

L'esigenza di non appesantire il procedimento risponde anche al secondo obiettivo che con le presenti linee di indirizzo si intende perseguire, ovvero quello della semplificazione, che deve riguardare sia il procedimento di VAS ma anche le attività di redazione e verifica della documentazione tecnica della VAS.

Finalizzare la redazione dei rapporti ambientali all'obiettivo della sostenibilità del PUG significa dunque contrarre i tempi di elaborazione dei documenti tecnici ma anche quelli dei controlli e delle valutazioni che la legge affida alla responsabilità dell'Autorità ambientale.

La dematerializzazione infine con la conseguente possibilità di un trattamento automatico delle informazioni e dei dati e la gestione informatizzata dei processi può comportare un ulteriore decisivo contributo alla contrazione dei tempi dei piani.

In questa ottica sono definiti nel seguito, per ciascuno dei documenti e degli elaborati che connotano il procedimento della VAS, requisiti minimi di qualità, rispettando i quali potranno essere garantiti tempi di svolgimento delle procedure contenuti entro i termini assai serrati definiti dal legislatore e resi ancora più stringenti con le più recenti modifiche apportate al codice dell'Ambiente con la Legge n. 108 del 2021 e in ultimo con il Decreto-Legge n. 152 del 2021.

2.1 Requisiti di qualità del Rapporto Preliminare di assoggettabilità a VAS

Il Rapporto Preliminare di assoggettabilità (o di *screening*) è lo strumento per lo svolgimento delle consultazioni finalizzate alla verifica di assoggettabilità a VAS dei piani di cui all'art. 6 comma 3 del D.lgs. 152/2006 secondo le modalità definite dall'art.12 e disciplinate nella presenti linee di indirizzo.

Il Rapporto Preliminare di *screening* deve contenere le informazioni e i dati necessari per l'identificazione e la caratterizzazione degli eventuali impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

A tal fine il Rapporto deve riportare le informazioni richieste nell'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, nel quale sono elencati i criteri per la verifica di assoggettabilità, in modo che l'Autorità competente, costituita dal Dipartimento regionale dell'Urbanistica dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, sentiti gli SCMA, possa valutare se la variante in esame possa avere impatti significativi sull'ambiente, e quindi decidere di assoggettare o escludere il piano dalla procedura di VAS.

La procedura di verifica è attivabile dai Comuni, per quanto attiene la pianificazione generale, unicamente per le Varianti allo strumento urbanistico vigente ovvero al PUG, rimanendo esclusa tale possibilità per gli strumenti di pianificazione generale e per le loro varianti o revisioni generali.

Requisiti minimi di qualità

I requisiti minimi di qualità sono costituiti dalla declinazione dei contenuti dell'Allegato I alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, così come riportato nelle seguenti sezioni.

Struttura del rapporto preliminare di assoggettabilità

Il Rapporto Preliminare in forma completa è organizzato con la seguente struttura:

- Sezione 1 – Informazioni generali
- Sezione 2 – Rilevanza della variante
- Sezione 3 - Caratteristiche della variante
- Sezione 4 – Caratteristiche delle aree che possono essere interessate
- Sezione 5 – Caratteristiche degli effetti ambientali

Sezione 1 – Informazioni generali

In questa sezione devono essere sintetizzati, riportandoli dalla proposta di variante, i seguenti punti principali:

- a. identificazione dell'oggetto della procedura con una sintetica descrizione dello strumento urbanistico a cui la variante si riferisce;
- b. indicazione dei soggetti coinvolti nella procedura di verifica di assoggettabilità (Autorità Competente, Autorità Procedente, e, se non coincidenti con quest'ultima, Proponente e soggetto tecnico che predispose il rapporto preliminare);
- c. motivazioni per l'applicazione della procedura di verifica di assoggettabilità;

Sezione 2 – Rilevanza della variante

In relazione alle caratteristiche intrinseche di determinate tipologie di piano, che permettono di valutare l'irrilevanza di possibili effetti sull'ambiente, potrebbe essere possibile semplificare la redazione del rapporto preliminare e conseguentemente la valutazione di assoggettabilità, come specificato nel successivo punto 2.1.1.

Sezione 3 - Caratteristiche della variante

In tale sezione andrà delineato, in maniera sintetica un quadro delle esigenze che determinano la necessità di predisporre la proposta di variante e una descrizione delle sue caratteristiche.

In particolare si dovranno sviluppare i seguenti elementi:

1. Inquadramento strategico e attuativo del piano, comprendente:
 - a. l'indicazione delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che ne prevedono la redazione;
 - b. l'indicazione delle finalità, quali ad esempio eventuali problematiche di carattere economico, sociale e ambientale insistenti sul territorio da risolvere;
 - c. la descrizione degli obiettivi propri, ad esempio quelli previsti dalle norme di riferimento e di quelli indicati dalle strategie alle quali occorre contribuire;
 - d. la descrizione delle azioni attraverso le quali si intende raggiungere gli obiettivi, compresa l'individuazione del relativo ambito di attuazione, in modo tale che sia possibile identificare e stimare gli effetti di ciascuna rispetto alle componenti ambientali interessate nelle aree in cui possano verificarsi i potenziali impatti;
 - e. l'indicazione degli strumenti e delle modalità di attuazione delle azioni;
 - f. le informazioni inerenti le risorse finanziarie da impiegare.
2. Inquadramento del contesto pianificatorio e programmatico, comprendente:
 - a. l'analisi dei rapporti della variante con gli strumenti di pianificazione/programmazione pertinenti al fine di descrivere come si inserisce nel contesto pianificatorio e programmatico di riferimento e quindi come si pone rispetto agli indirizzi di sviluppo dell'ambito territoriale interessato.
3. Inquadramento del contesto strategico in materia ambientale, comprendente:
 - a. l'indicazione della normativa ambientale pertinente alla variante alle diverse scale territoriali, incluse politiche e strategie;
 - b. l'indicazione degli strumenti di pianificazione o di programmazione pertinenti alla variante;
 - c. l'individuazione degli obiettivi di protezione ambientale pertinenti al piano desunti dalle normative, dai riferimenti in tema di sostenibilità stabiliti ai diversi livelli e dal quadro programmatico e pianificatorio;

d. la descrizione delle relazioni della variante con gli obiettivi di protezione ambientale pertinenti individuati.

La trattazione dei suddetti elementi permette di sviluppare quanto richiesto al primo punto dell'Allegato I della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, come riepilogato nel seguente prospetto.

<i>Criteria riportati al primo punto dell'Allegato I alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006</i>	<i>Contenuti del Rapporto Preliminare di assoggettabilità</i>
<i>In quale misura la variante stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse</i>	La rilevanza della variante come quadro di riferimento per progetti ed altre attività e quindi la possibilità di generare effetti ambientali, dipende da quanti e da che tipo di attività e/o progetti sono condizionati dalla variante ai fini della loro realizzazione. Tale condizionamento può essere diretto se la variante detta direttamente indirizzi per la localizzazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative per progetti o attività, o attraverso la ripartizione delle risorse; oppure indiretto se la variante influenza altri piani e programmi stabilendone condizioni e/o criteri attuativi. Tali aspetti andranno messi in evidenza, in particolare nel punto 1
<i>In quale misura la variante influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati</i>	La definizione e descrizione del quadro pianificatorio e programmatico in cui si inserisce la variante e delle modalità di interazione con tali strumenti di pianificazione o di programmazione consente di stabilire il livello di influenza della variante rispetto ad altri piani o programmi. Tali aspetti vanno messi in luce in particolare nel punto 2.
<i>La pertinenza della variante per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile</i>	Questo criterio si riferisce non tanto alla possibilità che il piano generi effetti (impatti) sull'ambiente ma quanto piuttosto alla sua natura di strumento di orientamento per le politiche ambientali. Talune varianti possono avere infatti un ruolo marginale come strumenti per l'integrazione di considerazioni ambientali al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. Questi aspetti vanno sviluppati nel punto 3.
<i>Problemi ambientali pertinenti alla variante</i>	Andrà verificato in via preliminare se l'attuazione della variante possa causare o acuire problemi ambientali, limitare o influenzare in altro modo aspetti ambientali causando modifiche negative. Questo aspetto andrà messo in evidenza nel punto 3.
<i>La rilevanza della variante per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).</i>	In questa sede occorre esaminare sia gli eventuali contributi positivi all'attuazione della normativa comunitaria che quelli negativi. È importante garantire che venga presa in considerazione tutta la normativa comunitaria in materia di ambiente

Nell'ambito dell'identificazione degli strumenti di pianificazione/programmazione pertinenti alla variante, si dovrà sviluppare l'analisi di coerenza esterna, sia verticale (piani sovra-ordinati) che orizzontale (piani che appartengono allo stesso livello).

Inoltre andrà messa in evidenza l'influenza della variante su piani sotto-ordinati.

Sezione 4 – Caratteristiche delle aree che possono essere interessate

In tale sezione occorre definire in maniera sintetica ma esaustiva il contesto territoriale ed ambientale interessato dalla proposta di variante. In particolare dovranno essere inseriti i seguenti elementi:

a) la definizione dell'ambito territoriale inteso come l'area in cui la variante esplica la sua azione e in cui si manifestano gli effetti ambientali derivanti dalla sua attuazione.

b) la caratterizzazione dello stato dell'ambiente, che deve essere proporzionata al livello di dettaglio della proposta di variante, tenendo conto del suo ambito di influenza territoriale e degli aspetti ambientali interessati. La descrizione dello stato dell'ambiente deve limitarsi agli aspetti ambientali e paesaggistici che possono essere interessati dalla proposta di variante, anche indirettamente o cumulativamente, come desumibile dall'inquadramento del contesto strategico ambientale definito nella sezione precedente.

c) l'individuazione e la descrizione delle criticità e delle emergenze ambientali delle aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica presenti nel territorio interessato. In particolare dovranno essere approfonditi gli aspetti relativi ad eventuali vulnerabilità dell'area, definita come la suscettibilità al degrado degli elementi ambientali in essa presenti a fronte di azioni esterne. Il grado di vulnerabilità dell'area è associato al livello di qualità ambientale, alla sensibilità e al grado di utilizzo degli elementi in essa presenti misurabili con riferimento a obiettivi di qualità/target, soglie/limiti di allarme/attenzione, standard di qualità ambientali.

Per la caratterizzazione degli aspetti ambientali e territoriali più significativi potranno eventualmente essere utilizzati indicatori di contesto opportunamente selezionati, tenendo conto della scala di analisi, della loro rappresentatività rispetto al fenomeno che si vuole descrivere, del loro aggiornamento.

Dovrà essere contenuta anche una descrizione sintetica della variazione con riferimento al piano vigente, con eventuale menzione degli elementi antropici e/o naturali situati nelle vicinanze che potrebbero generare o condizionare (attivare, ridurre, incrementare, modificare, ecc.) gli effetti ambientali della variazione.

Sezione 5 – Caratteristiche degli effetti ambientali

In questa sezione deve essere effettuata una prima individuazione delle interazioni (effetti) che possono essere generati dall'attuazione della variante e una prima definizione delle caratteristiche degli stessi.

La trattazione deve essere più o meno estesa in relazione alla natura ed alle caratteristiche della variante. Nel caso di varianti che interessano modifiche della destinazione di zona di piccole aree a livello locale, comunque inferiori a 5.000 mq., ovvero nel caso di varianti finalizzate ad attuare interventi di rigenerazione urbana o riqualificazione riguardanti centri storici o ambiti classificati o da classificare come zone A, il Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS può limitarsi ad una sintetica descrizione degli effetti, di tipo solamente qualitativo, come specificato nel successivo punto 2.1.1.

Nel caso in cui siano possibili stime quantitative, dovranno essere utilizzati opportuni indicatori in relazione al livello di dettaglio, al grado di definizione e alla disponibilità di informazioni.

Nel caso di valutazioni qualitative la metodologia utilizzata deve essere comunque ripercorribile e adeguatamente descritta con riferimento anche ai criteri impiegati.

Al fine della definizione degli effetti dovranno essere considerati:

- gli effetti diretti, gli effetti indiretti e quelli cumulativi;
- gli effetti positivi e gli effetti negativi, al fine di un'analisi completa e sistematica della sostenibilità della variante.

La valutazione degli effetti, anche in fase preliminare, rappresenta il punto di raccordo delle analisi riportate nelle sezioni precedenti. Essa infatti analizza le possibili interferenze tra le azioni della variante e l'ambito territoriale e ambientale caratterizzato nelle fasi precedenti.

In particolare, per la valutazione degli effetti della variante, devono necessariamente essere prese in considerazione alcune informazioni quali le superfici modificate (aumento di superficie coperta/impermeabilizzata) rispetto a quelle previste da piani vigenti, i volumi modificati rispetto ai volumi previsti da piani vigenti, i servizi da attivare rispetto alla situazione vigente (ad es. depurazione, reti fognarie, realizzazione di aree verdi e alberate, ecc.).

La valutazione dei potenziali effetti della variante deve essere effettuata considerando almeno i seguenti fattori:

- effetti su fauna, vegetazione ed ecosistemi (es. abbattimento di alberi e siepi, frammentazione degli ecosistemi);
- implicazioni di carattere idrogeologico e geomorfologico (in particolare per la sicurezza del territorio);
- effetti su paesaggio, beni culturali, storici ed archeologici;
- consumo di risorse non rinnovabili (es. suolo, energia da fonti fossili);
- effetti indotti sulla salute umana (es. implicazioni dell'aumento dei flussi di traffico sulla rete viaria in termini di inquinamento acustico ed atmosferico);
- consumi di energia (es. per il riscaldamento ed il raffrescamento);
- consumi di risorse idriche;
- acque reflue prodotte;
- rifiuti prodotti.

Bisogna infine considerare:

- l'interazione tra i fattori sopraelencati ai fini del controllo degli effetti dei cambiamenti climatici e del mantenimento della capacità di carico dell'ambiente e della rigenerazione degli ecosistemi.

In applicazione di quanto indicato al secondo punto dell'Allegato I alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006, la stima della significatività degli effetti deve tenere conto della loro probabilità, durata e frequenza, del carattere cumulativo, dei rischi per la salute umana e per l'ambiente, dell'entità e dell'estensione nello spazio.

Probabilità, durata e frequenza degli effetti

Gli effetti individuati devono essere caratterizzati sulla base della probabilità di accadimento, della frequenza con cui si possono verificare e della durata.

Nel caso in cui non sia possibile stimare la probabilità in termini quantitativi possono essere utilizzate scale e giudizi qualitativi (ad esempio: certo, probabile, improbabile, probabilità di accadimento sconosciuta) e devono essere indicati motivi e/o criteri utilizzati per l'assegnazione dei giudizi. Quanto più un effetto è probabile, frequente, continuo ed esteso in aree sensibili, tanto più è significativo.

Reversibilità degli effetti

La reversibilità degli effetti è strettamente collegata alla modalità con la quale l'azione agisce: continua, temporanea o permanente, e alla capacità di auto-rinnovamento della risorsa (rigenerazione naturale) ossia alla capacità della risorsa di ripristinare le condizioni preesistenti al disturbo. In alcuni casi sono necessari interventi esterni che facilitino o consentano alla risorsa di auto rinnovarsi attraverso processi naturali. Il tempo e/o il costo necessari affinché una risorsa si rinnovi o comunque si ricreino le sue condizioni originarie possono essere parametri di misura della reversibilità. La caratterizzazione della reversibilità può essere effettuata attraverso descrizioni e analisi qualitative che tengano conto ad esempio del carattere intergenerazionale degli effetti, dei costi di ripristino in rapporto ai costi di intervento, della capacità di auto-ripristino della risorsa. Quanto più un effetto è irreversibile tanto più è significativo.

Carattere cumulativo degli effetti

L'analisi del carattere cumulativo degli effetti deve considerare gli effetti generati direttamente e indirettamente da più azioni contenute nella variante sullo stesso aspetto ambientale. Nell'ambito dell'analisi del carattere cumulativo degli effetti si devono considerare anche gli effetti che possono

derivare dalle azioni previste da altri piani, programmi o politiche che insistono sull'ambito di influenza territoriale della variante. Ai fini della stima dell'effetto complessivo deve essere considerato il carattere sinergico e/o antagonistico degli effetti stessi. Devono essere esplicitate le modalità di calcolo o stima degli effetti complessivi. Quanto più gli effetti sono cumulativi tanto più sono significativi.

Natura transfrontaliera degli effetti

La possibilità che le azioni della variante abbiano ricadute ambientali esterne ai confini dello stato, regione, comune rappresenta una significatività ai fini dell'assoggettabilità a VAS.

Rischi per la salute umana o per l'ambiente

La variante può prevedere azioni o comunque fare da quadro di riferimento per opere o attività:

- da cui possono derivare rischi di incidenti;

- alle quali è correlata una variazione dei rischi naturali e/o antropogenici già presenti nell'ambito d'influenza territoriale della variante.

L'analisi della possibilità di rischi per la salute umana deve tener conto delle caratteristiche di pericolosità intrinseca degli agenti impattanti, delle caratteristiche ambientali e territoriali e del grado di antropizzazione del territorio interessato dall'evento accidentale e quindi della presenza ad esempio di aree urbanizzate, di infrastrutture di trasporto e attività produttive. Tale analisi deve tenere in debita considerazione le caratteristiche territoriali e ambientali dell'area che possono influenzare la diffusione e propagazione degli effetti dannosi per la salute umana (es. presenza di vettori di trasporto naturale di effluenti, assetto morfologico e uso del suolo, caratteristiche costruttive del patrimonio edilizio e delle infrastrutture).

Tale criterio ricomprende anche i casi in cui la probabilità di rischio sia legata alle incertezze sulle conoscenze dei fenomeni che possono determinare il rischio. Quanto maggiore è la possibilità che la variante comporti rischi di incidenti e/o variazioni del rischio naturale e per la salute umana, tanto più gli effetti sono significativi.

Entità ed estensione nello spazio degli effetti

L'applicazione del criterio è strettamente correlata al grado di antropizzazione e alle caratteristiche di diffusione e propagazione degli effetti proprie dell'area. L'analisi dell'entità degli effetti deve fare riferimento a eventuali soglie/limiti di allarme/attenzione, standard di qualità ambientali definiti dalla normativa nazionale e comunitaria. Quanto maggiore è l'entità degli effetti, maggiore l'area e la popolazione interessata, tanto più gli effetti sono significativi.

2.1.1 Rapporto Preliminare di assoggettabilità semplificato.

Il Rapporto Preliminare di assoggettabilità semplificato consiste in una relazione nella quale sarà riportato in forma sintetica quanto richiesto dall'Allegato I della Parte Seconda del D.lgs. 152/2006, accompagnata da un questionario il cui schema è riportato di seguito.

Può essere utilizzato nel caso in cui si può presumere che il progetto di variante non determini effetti ambientali tali da richiedere ulteriori approfondimenti.

In concreto, si può ricorrere al Rapporto semplificato nel caso di varianti agli strumenti urbanistici vigenti nelle quali si verificano tutte le sottoelencate condizioni:

1) riguardino aree comprese entro il perimetro del territorio urbanizzato come identificato nella tavola della trasformabilità del PUG, normata dal D.Dir. n. 116/2021, ovvero, in assenza di PUG, nel perimetro del centro edificato di cui all'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e s.m.i.;

2) riguardino aree di estensione non superiore a 5.000 mq regolamentate ai sensi di quanto disposto nell'art. 30 della L.R. 19/2020;

4) riguardino aree non interessate da vincoli paesaggistici, ai sensi del D.L.gs. n. 42/2004 e s.m.i., ovvero interessate ma ricadenti in ambiti di tutela 1 dei Piani paesaggistici d'ambito adottati o approvati, ovvero ancora interessate ma oggetto di varianti dotate di parere preventivo favorevole della competente Soprintendenza;

5) riguardino aree non interessate da livelli di pericolosità geomorfologia o idraulica di livello 2, 3 e 4 del Piano di Assetto Idrogeologico vigente;

6) riguardino aree non rientranti nei siti della Rete Natura 2000;

- 7) riguardino aree non comprese entro il perimetro di Parchi e Riserve regionali;
- 8) riguardino aree non interessate da colture specializzate o da colture di interesse agricolo strategico come identificate nel D.Dir. n. 119 del 17/07/2021;
- 9) riguardino aree esterne al perimetro delle aree boscate come identificate negli studi di supporto al piano vigente, ovvero, in assenza, nel Piano Forestale regionale;
- 10) riguardino aree esterne agli ambiti di tutela di cui al D.lgs. 152/06 relativamente all' attuazione della direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;

Al Rapporto Preliminare di assoggettabilità semplificato possono essere pure sottoposte le Varianti finalizzate alla riclassificazione di aree interessate dalla decadenza dei vincoli espropriativi, per le quali ricorrano le condizioni sopraelencate.

Possono altresì ricorrere al Rapporto Preliminare di assoggettabilità semplificato, prescindendo dal verificarsi di tutte le condizioni sopra elencate, le varianti finalizzate ad attuare interventi di rigenerazione urbana o di riqualificazione riguardanti centri storici o ambiti classificati o da classificare come zone A o B.

Nei casi sopra elencati, il Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS può limitarsi ad una sintetica descrizione degli effetti del piano, di tipo solamente qualitativo, come specificato nel precedente punto 2.1.

La relazione dovrà inoltre contenere le informazioni riguardanti le caratteristiche del piano, specificando:

- in quale misura la variante stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
- in quale misura la variante influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- la pertinenza della variante per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- la esistenza di problemi ambientali nell'area interessata dalla variante;
- la rilevanza della variante per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

Dovrà inoltre essere prodotto, compilato in tutte le sue parti, il questionario di seguito riportato.

Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS art. 12 del D.Lgs. 152/2006, semplificato. Allegato

Autorità Procedente:

Soggetto Proponente:

Tipologia di variante (di zonizzazione, normativa, di localizzazione opera pubblica, di modifica destinazioni d'uso,):

Riferimenti della Delibera della G.M. di atto di indirizzo, di cui all'art. 26 della L.R. 19/2020

Oggetto della variante:

Localizzazione area interessata dalla variante (indirizzo e/o dati catastali, ovvero toponimo, denominazione contrada, ovvero parti del territorio comunale):

Superficie interessata dalla variante in metri quadrati:

Premesso che la variante:

- rientra nei casi specificati al punto 2.1.1 delle Linee di indirizzo approvate con D. A. n. _____ del _____ ;
- determina incremento del carico urbanistico, così come definito nell'art. 24 della L.R. 16/2016 e s.m.i.

SI

NO

- determina consumo di suolo, come definito nell'art. 34 della L.R. 19/2020

SI

NO

- non contempla trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse;
- non contiene né direttamente né indirettamente opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o Valutazione d'Incidenza.

Si attesta che:

1. L'intervento ricade in area distinta nel P.R.G./P.d.F. vigente, ovvero PUG:

(disciplinata dall'art. _____ delle NTA vigenti)

2. La variante riguarda aree prossime a confini comunali, provinciali o regionali o, per la loro entità, può avere effetti significativi nei territori contermini

SI

NO

se SI, specificare il nome del comune o della provincia interessata dagli effetti:

3. La variante è soggetta alle disposizioni di piani sovraordinati

SI

NO

se SI, specificare quali e in che modo:

4. La variante comporta modifiche alla viabilità esistente

SI

NO

se SI specificare il tipo di strada interessata dalla modifica (statale, provinciale, comunale ecc.):

5. La variante ricade in area sottoposta ai seguenti ulteriori vincoli (per ciascuno specificare i relativi riferimenti normativi o amministrativi):

La procedura per la valutazione del Rapporto Preliminare di assoggettabilità semplificato è la medesima prevista per la valutazione del Rapporto preliminare regolamentato dal precedente punto 2.1 ed è quella specificatamente descritta nel punto 1.5.3 del presente Documento.

2.3 Indicazioni per la redazione del Rapporto Preliminare di VAS

Nel procedimento di VAS relativa al PUG la redazione del Rapporto Preliminare è finalizzata a definire "la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale"

e viene effettuata “*sin dai momenti preliminari di dell’attività di elaborazione di piani e programmi*” (art. 13 comma 1 D.lgs 152/2006).

Tale fase si configura quindi come un passaggio fondamentale per rendere il Rapporto Ambientale uno strumento utile non solo all’identificazione dei possibili effetti ambientali ma anche, e soprattutto, per indirizzare la pianificazione verso una maggiore sostenibilità.

Per definire i contenuti minimi del Rapporto Ambientale è necessario quindi sviluppare l’analisi prendendo in considerazione i seguenti elementi:

- identificazione (preliminare) dell’oggetto della valutazione: le scelte iniziali del piano devono essere verificate rispetto al quadro pianificatorio e programmatico esistente e in funzione dell’ambito di influenza territoriale.

- definizione dell’ambito di valutazione: una prima verifica degli obiettivi ambientali pertinenti permette un’analisi della sostenibilità degli orientamenti iniziali, anche in relazione alle differenti alternative individuabili; la portata delle informazioni permette invece di definire quale sarà l’approccio valutativo da sviluppare nella redazione del Rapporto Ambientale.

Si suggerisce pertanto di articolare il Rapporto Ambientale nei seguenti capitoli:

- 1) inquadramento generale;
 - 2) caratterizzazione preliminare del contesto di riferimento;
 - 3) analisi di coerenza e prima identificazione degli obiettivi di sostenibilità pertinenti;
 - 4) analisi di sostenibilità degli orientamenti iniziali;
 - 5) identificazione del livello di dettaglio delle informazioni e definizione degli approcci valutativi.
- Ciascun capitolo deve avere i contenuti minimi di seguito descritti.

1) Inquadramento generale

Nell’inquadramento generale dovrà essere descritta la tipologia di piano (ambito, efficacia, validità, aspetti di governo del territorio che da tale strumento saranno regolati), come si inserisce all’interno della pianificazione vigente, quali strumenti sovraordinati approfondisce o attua, da quali strumenti sotto ordinati o di dettaglio è recepito ed eventualmente attuato.

Sono indicate e motivate, in relazione alle strategie regionali, di sviluppo sostenibile e di gestione del territorio, le scelte e gli obiettivi preliminari inerenti la proposta di piano. In particolare dovranno essere indicati quali saranno i dispositivi per l’attuazione del piano (norme tecniche di attuazione, piani attuativi, strumenti finanziari ecc.).

Dovranno inoltre essere indicate le modalità di integrazione della procedura di approvazione della proposta di piano con quella di VAS, nel rispetto delle Linee di indirizzo definite nella prima parte del presente Documento.

In particolare dovrà essere inserito un calendario di massima per le successive fasi del procedimento di VAS integrate nel cronoprogramma del procedimento di approvazione della proposta di piano .

Dovrà infine essere eventualmente proposto l’inserimento, nell’elenco dei SCMA definito nel precedente punto 1.2, di eventuali altri soggetti che per le loro prerogative in relazione alle caratteristiche del territorio comunale, si ritiene utile coinvolgere nelle fasi di consultazione. Su tale proposta si pronuncia la Autorità ambientale.

2) Caratterizzazione preliminare del contesto di riferimento

Per contesto di riferimento si intende:

- le norme e gli atti amministrativi dai quali deriva la necessità di predisporre il piano;
- il contesto pianificatorio e programmatico ovvero l’individuazione di piani o programmi, previsti o in esecuzione, che interessano lo stesso ambito territoriale di riferimento e con i quali il piano può interagire;
- l’ambito territoriale di riferimento, ovvero le aree in cui si attueranno le previsioni o si determineranno gli effetti del piano; nella descrizione dell’ambito territoriale di riferimento devono essere messe in evidenza le eventuali criticità ambientali e le vulnerabilità ambientali presenti.

3) Analisi di coerenza ambientale e prima identificazione degli obiettivi di sostenibilità pertinenti

Sulla base della caratterizzazione preliminare del contesto di riferimento e attraverso lo strumento dell’analisi di coerenza esterna, dovrà essere verificata la coerenza degli obiettivi del piano con gli

obiettivi definiti dalla Strategia Regionale di Sviluppo sostenibile e con gli obiettivi di sostenibilità ambientale dei piani e programmi sovraordinati o di pari livello.

In tal modo si potrà effettuare anche una prima selezione degli obiettivi di sostenibilità pertinenti che saranno recepiti e contestualizzati rispetto al livello territoriale all'ambito di applicazione del piano in esame.

4) Analisi di sostenibilità degli orientamenti iniziali

Sulla base dei risultati dell'analisi di coerenza esterna e della definizione del contesto di riferimento, saranno selezionati gli aspetti ambientali pertinenti e verrà effettuata un'analisi di previsione sulla sostenibilità degli orientamenti iniziali del piano, evidenziando i temi che dovranno essere sviluppati e le potenziali criticità da risolvere. Tale analisi ha carattere preliminare e non si sostituisce alla valutazione vera e propria (che sarà effettuata con metodi e strumenti idonei nella successiva fase di redazione del Rapporto Ambientale). Lo scopo di questa analisi è di verificare in via preliminare la sostenibilità degli orientamenti di piano, valutare la possibilità di integrare gli obiettivi di piano e prendere in considerazione le possibili alternative da sviluppare.

A seconda del livello di definizione della proposta di piano, al momento dell'attivazione dello *scoping* le alternative potranno essere considerate secondo uno dei seguenti approcci:

- identificazione e descrizione delle alternative propriamente dette, ulteriori rispetto alla cosiddetta "alternativa zero" (la considerazione della "alternativa zero" ha validità soltanto in termini di valutazione comparativa rispetto alla proposta di piano - che ovviamente dovrebbe essere più vantaggiosa - altrimenti rappresenterebbe semplicemente lo scenario tendenziale dell'evoluzione dell'ambiente);

- indicazione degli approcci e dei criteri per la definizione delle alternative da considerare nelle successive fasi valutative, da intendersi come valutazione di diverse tipologie di azioni, attribuzioni di priorità alle diverse fasi di attuazione, analisi di molteplici opzioni localizzative.

5) Identificazione del livello di dettaglio delle informazioni e definizione degli approcci valutativi

Le considerazioni sviluppate nelle sezioni precedenti dovrebbero permettere al Comune ed alla Autorità ambientale, con il contributo degli SCMA, di definire il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale e di acquisire ogni indicazione in merito alla reperibilità di dati e informazioni al fine di permettere un'adeguata valutazione degli effetti della proposta di piano.

Il livello di dettaglio delle informazioni si riferisce ad esempio:

- alla scala territoriale cui vengono effettuate le analisi (adeguato alla scala di azione e al livello di dettaglio del piano)

- alla tipologia di informazioni utilizzate nelle analisi, con particolare riferimento alle loro caratteristiche qualitative o quantitative e alle fonti dei dati.

Sulla base del livello di dettaglio delle informazioni, sono descritti sommariamente i sistemi di analisi e di valutazione che saranno applicati nel Rapporto Ambientale. L'approccio valutativo dovrà essere tarato sia sulla tipologia di piano, sia sulla qualità e quantità di informazioni disponibili.

Un approccio totalmente qualitativo è possibile nella VAS nei casi in cui è impossibile reperire dati numerici, ovvero nel caso in cui tali dati non sono rappresentativi per il tipo di effetto e per la scala territoriale di piano.

Approcci almeno di tipo misto (quali-quantitativi) sono maggiormente consigliati in quanto anche l'espressione del dato numerico deve essere integrata in termini descrittivi. A tale proposito si fa presente che la disponibilità di informazioni di carattere quantitativo consente, in sede di redazione del Rapporto Ambientale, la selezione di indicatori di monitoraggio per i quali è possibile stabilire precisi obiettivi e il percorso (azioni finalizzate, andamento temporale, ecc.) mediante il quale si intende raggiungerli.

Nel Rapporto preliminare si dovrà dare atto di come sarà articolato il Rapporto ambientale: a tal fine deve essere riportata una proposta di indice dello stesso e le opportune indicazioni circa le modalità di approfondimento della Valutazione di incidenza integrata nella VAS per le finalità di

cui all'art. 10 comma 3 del D.lgs.152/2006, nel caso in cui dall'attuazione del piano possano risultare impatti potenziali su aree appartenenti ai siti della Rete Natura 2000.

2.3 Requisiti di qualità del Rapporto Ambientale

Il Rapporto Ambientale deve essere redatto secondo criteri di efficacia ed efficienza. Per ottimizzare il processo valutativo è infatti fondamentale, da un lato non inserire duplicazioni (ad esempio rispetto alla relazione del PUG o degli studi di settore) e ridondanze (ovvero informazioni non direttamente finalizzate a valutare la sostenibilità ambientale del piano), dall'altro, riportare con la maggiore cura possibile gli elementi fondamentali da considerare.

Per la sua redazione occorre far riferimento non solo all'art. 13, comma 4 e all'Allegato VI alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 ma anche agli art. 3-ter, 3-quater e 34, comma 5 del D.lgs. medesimo.

In sintesi nel Rapporto Ambientale *“debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso”* e la valutazione deve essere adeguata ai principi dell'azione ambientale e dello sviluppo sostenibile, avendo come riferimento per quest'ultimo ai documenti che definiscono le strategie ambientali a livello nazionale e regionale.

Il Rapporto Ambientale, insieme al piano ed alla Sintesi non Tecnica, è oggetto di consultazione pubblica. Pertanto deve essere elaborato in modo da riportare informazioni comprensibili e complete, deve essere impostato secondo metodologie tecnicamente rilevanti, condivise, oggettive e ripercorribili.

Il Rapporto Ambientale è uno strumento di supporto per l'elaborazione del piano e pertanto, pur non costituendo autonoma disciplina di governo del territorio o di settore, deve contribuire ad orientare il piano in direzione degli obiettivi di sostenibilità. Qualora il piano sia già di per sé predisposto per attuare tali obiettivi, il Rapporto Ambientale deve convalidare tale finalizzazione, dimostrandone la efficacia in ordine al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, ripercorrendo e dando conto del percorso progettuale seguito nella progettazione del piano.

Nell'ipotesi in cui il piano interessi aree che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette e/o all'interno di siti della rete Natura 2000, la procedura di VAS viene integrata, come disposto dal comma 3 dell'art.10 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., dalla valutazione d'incidenza secondo le disposizioni dell'art.5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i.

2.3.1 Requisiti minimi di qualità

1. Sinteticità ed efficacia delle informazioni

La validità dei contenuti del Rapporto Ambientale non è commisurata alla quantità degli elementi in esso contenuto, bensì alla loro qualità. Non è pertanto utile inserire, totalmente o in parte, i documenti di riferimento, risultando sufficiente la loro semplice indicazione bibliografica. Sarà tuttavia possibile inserire sintetiche citazioni quando ciò si renda necessario per riportare concetti nell'ambito di una analisi o di una valutazione. Allo stesso modo, per la descrizione dei contesti e delle verifiche di coerenza, occorrerà inserire dati e informazioni, citandone ovviamente la fonte, soltanto nella misura in cui tali dati e informazioni siano necessari per sviluppare analisi e valutazioni pertinenti alla proposta di piano in esame. Non occorre pertanto riportare nel Rapporto Ambientale dati ed informazioni già contenuti nella relazione del piano e degli studi di settore, risultando sufficiente il rimando ad essi.

2. Acquisizione delle informazioni attinenti

Attraverso un'analisi preventiva, effettuata anche sulla base degli esiti dello *scoping*, sarà possibile accertare se esistono o meno dati e informazioni acquisiti attraverso altri procedimenti di valutazione e che, al fine di evitare duplicazioni, possono essere riutilizzati o aggiornati.

3. Utilizzo di cartografia digitale

Al Rapporto Ambientale possono essere allegate, ove se ne ravvisi la opportunità, cartografie utili a rappresentare la distribuzione territoriale di determinati indicatori utilizzati nel processo valutativo ovvero altre carte tematiche riferite alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato dal piano. In questo caso la redazione degli elaborati cartografici deve avvenire nel rispetto delle indicazioni contenute al punto 4.3 delle Linee guida approvate con D. Dir. 116/2021.

4. Acquisizione degli esiti della consultazione preliminare

Nel riportare i risultati della fase preliminare occorre evidenziare il modo in cui sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti.

5. Adeguata valutazione degli impatti

Devono essere individuati, descritti e valutati gli impatti, diretti e indiretti, che l'attuazione del piano proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale; la valutazione deve essere effettuata con adeguati metodi, basandosi su dati e informazioni oggettive. Il risultato di tale valutazione deve essere la selezione degli impatti significativi, negativi o positivi, in modo tale poter limitare i primi e potenziare i secondi. Nel caso in cui si valutino impatti significativi negativi occorrerà indicare opportune e concrete misure per evitare tali impatti ovvero di mitigazione e/o compensazione, stabilendone tempi, modalità e risorse finanziarie ad esse dedicate.

6. Adeguata valutazione delle alternative

Nel processo di pianificazione devono essere individuate le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano stesso.

Nel Rapporto Ambientale deve pertanto essere condotta un'analisi delle implicazioni che ciascuna alternativa può avere nei confronti sia delle criticità ambientali e paesaggistiche, sia nei confronti degli obiettivi di sostenibilità ai quali il piano dovrà contribuire.

Il confronto deve essere attuato mediante un percorso trasparente e basato sulle tre dimensioni della sostenibilità: ambientale, economica, sociale.

A tal fine possono essere utilizzati metodi scientifici di uso comune, quali ad esempio l'analisi multicriteri o procedure informatizzate utilizzabili attraverso programmi GIS.

Mediante la VAS occorre verificare che le scelte effettuate nella proposta di piano, nel contemperare i diversi interessi coinvolti, siano le migliori possibili dal punto di vista della sostenibilità e, laddove ciò non sia possibile, deve orientare lo strumento di piano verso la scelta di soluzioni sostenibili.

7. Efficacia ed efficienza degli indicatori

L'analisi del contesto ambientale deve restituire un insieme di indicatori idoneo a costruire lo scenario ambientale iniziale e tendenziale, rispetto al quale saranno valutate le variazioni indotte dal piano.

Alle azioni di piano dovranno essere associati indicatori di attuazione di carattere quantitativo o qualitativo. Qualora non sia possibile popolare indicatori di tipo quantitativo, tale situazione dovrà essere opportunamente giustificata, motivando adeguatamente la scelta di utilizzare indicatori di tipo qualitativo.

Occorre evitare l'inserimento di indicatori non attinenti al monitoraggio delle azioni di piano e degli effetti da esse derivanti. Occorre inoltre evitare l'inserimento di indicatori di difficile o improbabile popolamento: per tale motivo per ciascun indicatore deve essere indicata la fonte e la periodicità di aggiornamento.

Sono da preferire gli indicatori atti a evidenziare una relazione diretta causa-effetto, con sufficiente approssimazione, tra attuazione delle azioni del piano e i cambiamenti indotti sull'ambiente. Dovranno essere comunque presenti indicatori atti a monitorare il contributo positivo o negativo delle azioni di piano agli obiettivi delle Strategie di Sviluppo Sostenibile ed agli obiettivi di sostenibilità specifici del piano.

I modelli per la valutazione le alternative di piano devono basarsi su metodi oggettivi di analisi delle caratteristiche, positive e negative, delle azioni di piano. Tali metodi devono essere semplici e rigorosi e devono altresì permettere di effettuare valutazioni preventive delle azioni che comportano effetti sul consumo di suolo e sulla perdita di biodiversità, cioè sulle criticità per le quali non vi

sono parametri indicati da norme specifiche sui quali tarare soglie di valutazione e basare un monitoraggio costante e puntuale.

Oltre all'indicazione di misure di mitigazione e compensazione nel Rapporto Ambientale è possibile inserire orientamenti per la sostenibilità, consistenti in modifiche o integrazioni di determinate azioni proposte o nell'inserimento di nuove azioni. Gli orientamenti per la sostenibilità possono riguardare le varie dimensioni della sostenibilità: ambientale, sociale, economica.

2.3.2 Valutazione delle alternative

La scelta delle alternative, prescritta nel punto h) dell'Allegato VI, costituisce il momento più importante dell'intero procedimento di valutazione ambientale; è infatti attraverso la valutazione delle alternative progettuali che la VAS può assumere il ruolo di strumento strategico di supporto alle decisioni e costituire quindi un elemento di profonda innovazione del procedimento di formazione dei piani.

È per altro la necessità di valutare le alternative di piano che giustifica la previsione, da parte del legislatore, all'interno del procedimento di VAS, delle fasi di consultazione dei soggetti competenti e del pubblico, dal momento che deve essere data la possibilità ad essi di partecipare alla costruzione del piano orientandola secondo i principi della sostenibilità ambientale.

Per valutare le alternative, in funzione del maggiore o minore contributo che esse possono fornire agli obiettivi di sostenibilità, può essere utilizzata una tabella nella quale mettere a raffronto le singole azioni del piano, ciascuna con le sue alternative possibili, con gli obiettivi di sostenibilità.

Preliminarmente vanno dunque identificate, per ciascuna azione, le alternative che possono essere prese in considerazione nel progetto di piano, che vengono ritenute possibili in relazione al quadro problematico dello stato di fatto e del sistema dei vincoli agenti e, come richiesto dal legislatore, ragionevoli.

Per la valutazione del contributo che ciascuna alternativa di ciascuna azione può fornire in ordine al raggiungimento dei diversi obiettivi di sostenibilità si può ricorrere, ad esempio, a punteggi riferiti alla rilevanza, positiva o negativa, bassa, media, alta o nulla rispetto all'obiettivo di sostenibilità. Si può pervenire in questo modo ad una valutazione complessiva dei pesi che ciascuna alternativa assume in ordine al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, che consentirà di scegliere la alternativa di maggiore rispondenza a tali obiettivi.

La valutazione deve essere effettuata per le ragionevoli ed effettive alternative, escludendo quindi la cosiddetta "alternativa 0" che rappresenta l'andamento del contesto in mancanza dell'attuazione del piano.

2.4 Indicazioni per la redazione della Sintesi non Tecnica

La Sintesi non Tecnica è un elemento da allegare al Rapporto Ambientale, così come indicato alla lettera j) dell'Allegato VI alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006.

Nella redazione della Sintesi non Tecnica si deve tenere conto delle seguenti indicazioni:

1. Semplicità e chiarezza del linguaggio

Lo scopo della Sintesi non Tecnica è quello di divulgare in maniera semplice e chiara ad un ampio pubblico i contenuti e i risultati del Rapporto Ambientale. Il linguaggio dovrà dunque essere comprensibile anche per i non esperti in materia.

E' consigliabile a tale scopo rielaborare i contenuti del Rapporto Ambientale e di illustrarli mediante schemi grafici, tabelle, grafici, immagini, ecc. di immediata evidenza e comprensibilità.

2. Scelta dei contenuti da includere nella Sintesi non Tecnica

La Sintesi non Tecnica deve illustrare il Rapporto Ambientale in tutte le sue parti. Questo documento non deve contenere la mera trascrizione di capitoli e paragrafi del Rapporto Ambientale, ma deve invece riassumere i passaggi fondamentali del Rapporto Ambientale e il percorso complessivo del processo di VAS. La Sintesi non Tecnica dovrà pertanto contenere le seguenti informazioni.

- Informazioni Generali: gli obiettivi e strategie del piano nel contesto territoriale e normativo; la Valutazione Ambientale Strategica nel processo di pianificazione.

- Informazioni sul piano: la descrizione sintetica dei contenuti del piano; la ragione delle scelte in esso contenute; il contesto in cui si inseriscono.
- Informazioni sul percorso di valutazione:
 - a) lo scenario ambientale e obiettivi di sostenibilità;
 - b) la valutazione ambientale dei possibili effetti derivanti dal piano;
 - c) le motivazioni delle alternative di piano;
 - d) le misure di mitigazione e compensazione ambientale;
 - e) i processi di partecipazione e condivisione dell'informazione ambientale.
 - f) il monitoraggio ambientale del piano;
 - g) ruolo, obiettivi e metodologia di monitoraggio ambientale;
 - h) descrizione delle misure per il monitoraggio.

3. Sinteticità

Il testo dovrà occupare il minor numero di pagine possibile, in relazione comunque alla complessità del piano. Tutti gli argomenti esposti dovranno essere bilanciati quantitativamente, evitando che alcune parti siano notevolmente maggiori o minori delle altre e, soprattutto, dovranno essere rese con estrema chiarezza le connessioni logiche tra le parti trattate.

4. Contributo alle strategie di sostenibilità

Si raccomanda di esplicitare in quale modo la proposta di piano contribuirà al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità.

2.5 Indicazioni per la redazione della Dichiarazione di Sintesi

La Dichiarazione di Sintesi ai sensi dell'art. 17 lettera b) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., è il documento *“in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate”*. Nella pratica, essa rappresenta il documento attraverso il quale si dà evidenza pubblica di come è stato condotto il processo di VAS e di come si è tenuto conto degli esiti dello stesso.

La Autorità procedente dovrà pertanto illustrare sinteticamente i passaggi fondamentali attraverso i quali il piano è stato orientato al fine di evitare eventuali impatti significativi negativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale delle azioni in esso previste e contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità indicati nella SNSvS - Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile.

La Dichiarazione di Sintesi rientra tra i documenti che devono essere messi a disposizione del pubblico e di tutte le autorità consultate all'atto dell'approvazione del piano e va pubblicata congiuntamente:

- al piano approvato;
- al parere motivato espresso dall'autorità competente;
- alle misure adottate in merito al monitoraggio.

In base a quanto indicato all'art. 11 comma 2 lettera c) del D.Lgs 152/06 e s.m.i., l'Autorità Competente *“ ... esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, un proprio parere motivato sulla proposta di piano e di programma e sul rapporto ambientale nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio e con riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie”*.

Di conseguenza con la Dichiarazione di Sintesi si dovrà indicare chiaramente come è stato recepito il parere motivato nei documenti di piano, incluso quanto eventualmente prescritto in merito al piano di monitoraggio.

La Dichiarazione di Sintesi deve avere i seguenti contenuti minimi.

1. Descrizione del percorso di valutazione del piano.

È opportuno riportare le fasi fondamentali che hanno caratterizzato l'interazione tra il percorso che ha portato alla definizione del piano e il percorso valutativo, indicando:

- interazioni tra valutazione e pianificazione/programmazione: evidenziare i momenti di scambio, i flussi di informazioni e gli eventuali ri-orientamenti del piano a seguito del percorso di VAS in itinere;

- modalità di partecipazione e consultazione del pubblico e degli SCMA: si suggerisce di fornire informazioni su tempi e modalità di informazione e partecipazione del pubblico

2. Integrazione delle osservazioni e del parere motivato nei documenti di piano/programma

Il procedimento di VAS, il cui momento centrale è rappresentato dal parere motivato espresso dall'Autorità Competente, può comportare la necessità di modificare i documenti di piano. La necessità di tali modifiche può derivare:

- dalle risultanze delle valutazioni contenute nel Rapporto Ambientale

- dalle osservazioni pervenute

- dalle indicazioni, raccomandazioni e osservazioni espresse nel parere motivato

La dichiarazione di sintesi deve dare conto di ciascuna di tali situazioni.

3. Modifiche derivanti dalle valutazioni contenute nel rapporto ambientale

Il Rapporto Ambientale rappresenta uno strumento che permette di valutare, durante il percorso di creazione del piano, se la sostenibilità ambientale dello stesso può essere migliorata. La Dichiarazione di Sintesi deve dare conto di come è stato variato il piano a seguito delle risultanze del Rapporto Ambientale.

Il parere motivato può indicare la necessità di migliorare la sostenibilità ambientale del piano e fornire indicazioni in merito, può segnalare eventuali carenze informative e valutative che occorre integrare, può segnalare incoerenze o valutazioni non condivisibili che devono essere rivalutate, può richiamare alla corretta applicazione della normativa in materia che ha valore prescrittivo. Eventualmente nel parere motivato sono suggerite anche misure per mitigare, compensare e orientare o migliorare la sostenibilità del piano.

La Dichiarazione di Sintesi deve pertanto illustrare come i documenti di piano sono stati modificati per adeguarsi alle risultanze del parere motivato. Si chiarisce che tale modifica può riguardare anche i documenti di VAS (Rapporto Ambientale e Piano di Monitoraggio) in quanto all'articolo 11, comma 5, del D.lgs.152/2006 si afferma che "...la VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione". Tuttavia, poiché il Rapporto Ambientale rappresenta uno strumento per la valutazione e non un fine, eventuali modifiche di questo documento derivanti dalle fasi di consultazione e di valutazione, sono necessarie nella misura in cui, aggiornando gli elementi conoscitivi e/o valutativi in esso contenuti, si producono effetti sulla sostenibilità del piano. È questo ad esempio il caso di modifiche alle misure proposte nel Rapporto Ambientale per la mitigazione o compensazione degli effetti, o alla proposta di sistema di monitoraggio.

4. Motivazione della scelta del piano alla luce delle possibili alternative

Uno dei punti fondamentali del procedimento di VAS è la valutazione comparativa (in termini di sostenibilità ambientale) di più alternative possibili di piano per giungere alla scelta condivisa (con i SCMA e il pubblico che ha partecipato al provvedimento) della migliore alternativa. La dichiarazione di sintesi deve dare conto di tale scelta, indicando:

- gli elementi su cui sono state definite le alternative possibili;

- una breve descrizione delle alternative valutate;

- le ragioni della scelta effettuata, evidenziando i minori impatti o i maggiori benefici derivanti.

2.6 Indicazioni per la redazione del Piano di Monitoraggio

Il monitoraggio è il processo attraverso il quale si verifica in che modo il piano in esame interagisce con il contesto, valutando le modificazioni positive o negative (effetti) che derivano dall'attuazione del piano stesso.

Il piano di monitoraggio può anche contribuire alla verifica dell'ottemperanza a determinati suggerimenti o indicazioni inclusi nel parere motivato che non sono stati recepiti con modifiche della proposta di piano. Il piano di monitoraggio deve evidenziare in qual modo l'attuazione del

piano sta contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientali stabiliti nel piano.

Il Piano di Monitoraggio deve avere i seguenti contenuti minimi:

1. Struttura logica del sistema di indicatori

Gli indicatori proposti devono rientrare in una logica funzionale al monitoraggio degli effetti del piano e alla valutazione del contributo di questo agli obiettivi di sostenibilità ambientale. A tal fine gli indicatori dovrebbero essere incardinati in un modello logico che permetta di classificarli in funzione del ruolo che hanno nell'ambito della valutazione, come ad esempio quello fornito attraverso il modello DPSIR – Determinante, Pressione, Stato, Impatto, Risposta.

Nel modello DPSIR l'attuazione del piano viene solitamente misurata attraverso indicatori di pressione, mentre gli effetti netti sull'ambiente (impatti) sono dati dalle variazioni dello stato. Gli indicatori di risposta misurano l'efficacia delle mitigazioni, orientamenti per la sostenibilità, o delle stesse azioni di piano nel perseguimento degli obiettivi ambientali.

2. Presentazione degli indicatori

Per la presentazione degli indicatori prescelti si consiglia una struttura composta da una prima parte, contenente le informazioni generali e da una seconda parte, nella quale si dà conto dell'andamento dell'indicatore in relazione agli obiettivi di sostenibilità indicati nelle strategie nazionali e regionali.

3. Risorse e competenze

Il Piano di Monitoraggio deve chiaramente indicare:

- i ruoli: dovrà essere indicato un responsabile interno all'Autorità Procedente per la produzione dei report di monitoraggio. Tale responsabile potrà essere coadiuvato da altri soggetti, interni o esterni all'autorità procedente, per il popolamento degli indicatori.

- le risorse: dovranno essere indicate le risorse finanziarie necessarie per il popolamento degli indicatori e per la produzione dei report di monitoraggio. Qualora per l'attuazione del piano di monitoraggio non siano necessarie risorse, ciò andrà chiaramente indicato nel Piano di Monitoraggio stesso.

4. Periodicità per la trasmissione dei rapporti di monitoraggio

Ai fini della verifica da parte dell'Autorità competente, nel Piano di Monitoraggio occorre indicare la cadenza temporale dell'invio dei Rapporti di Monitoraggio. Dal momento che questa dipende dal tipo di piano e dalla sua effettiva attuazione, potrà essere periodica (es.: biennale, quinquennale, ecc.) oppure legata a particolari momenti (es.: in percentuale sull'attuazione delle misure previste dal piano); quest'ultima fattispecie si verifica nel caso in cui gli effetti delle azioni di piano, come nel caso del PUG, siano di medio-lungo termine.

5. Modalità per il popolamento degli indicatori

Il Piano di Monitoraggio dovrà chiaramente indicare le modalità per il popolamento degli indicatori e le fasi attuative di piano che potrebbero essere associate ad una variazione significativa dei valori misurati. Per ciascun indicatore scelto, dovranno essere indicate le seguenti informazioni:

- azione, misura, fase attuativa di piano correlata;
- unità di misura;
- descrizione;
- fonte del dato;
- classificazione o tipologia dell'indicatore;
- copertura spaziale e temporale.

6. Modalità di attuazione delle misure correttive

L'indicazione delle misure correttive eventualmente da adottare costituisce un elemento qualificante del Piano di Monitoraggio. Qualora sia possibile, andranno specificate le misure o le categorie di misure correttive da adottare al verificarsi di specifici problemi. In ogni caso, andranno indicati i meccanismi e le modalità di attuazione (ad esempio revisione delle norme tecniche di attuazione), affinché sia possibile agire anche a distanza di tempo quando le strutture e le persone di riferimento possono non essere le medesime rispetto a quelle coinvolte nel procedimento di approvazione del piano.

2.7 Indicazioni per la redazione dei Rapporti di Monitoraggio

L'Autorità procedente, responsabile per l'attuazione degli adempimenti di cui all'art. 18 del D.lgs.152/2006, deve predisporre Rapporti di Monitoraggio aderenti ai Piani di Monitoraggio approvati nel corso del procedimento VAS. Eventuali scostamenti da quanto previsto (in termini, ad esempio, di utilizzo degli indicatori) dovranno essere adeguatamente motivati.

I Rapporti di Monitoraggio devono essere prodotti e pubblicati sui siti web dell'Autorità procedente e dell'Autorità competente secondo la periodicità stabilita nel Piano di Monitoraggio, anche nel caso in cui non vi siano variazioni nei valori degli indicatori al fine di fornire comunque l'informazione consistente, per l'appunto, nella mancanza di variazioni. In tali casi occorre anche specificare la causa dell'assenza di variazioni (ad esempio interruzioni del flusso dei dati oppure altre cause). Nel Rapporto di Monitoraggio si dovranno indicare sia i provvedimenti attuati o da attuare per riprendere il popolamento degli indicatori eventualmente interrotti, sia le eventuali azioni correttive da adottare nel caso in cui si individuassero impatti negativi imprevisti.

I Rapporti di Monitoraggio devono essere composti da almeno quattro sezioni.

1. Descrizione dell'andamento degli indicatori

In questa sezione si dovrà riportare l'andamento complessivo degli indicatori, sia rispetto allo scenario ambientale di partenza, sia in termini di scostamento dalle previsioni di piano (scenario di riferimento, obiettivi/effetti, e modalità di attuazione).

2. Valutazione dell'andamento degli indicatori

Sulla base delle informazioni di cui alla sezione precedente si dovrà analizzare in quale misura e attraverso quali meccanismi il piano contribuisce o non contribuisce al raggiungimento degli obiettivi ambientali. Si suggerisce pertanto di sviluppare le seguenti fasi:

- Verifica del contributo agli obiettivi ambientali. Occorre esplicitare se gli obiettivi ambientali di piano sono stati raggiunti o sono in via di raggiungimento; qualora nella procedura di VAS questi obiettivi non fossero stati chiaramente individuati o quantificati, occorre comunque indicare se il piano ha contribuito o sta contribuendo al raggiungimento di obiettivi ambientali pertinenti.
- Verifica di effetti imprevisti. Dovranno essere indicati sia gli effetti imprevisti derivanti dall'attuazione del piano, sia gli effetti previsti che però presentano un andamento inatteso.

- Interpretazione delle cause

Dovranno essere interpretate le relazioni tra cause (azioni di piano e/o eventuali fattori esterni) ed effettivo andamento degli indicatori. Qualora vi siano effetti imprevisti, o previsti che però presentano andamento diverso da quello atteso, dovranno essere individuate le possibili cause, considerando ad esempio:

- errori o perdita di validità delle ipotesi sullo scenario di riferimento;
- conflitti o comportamenti imprevisti da parte dei soggetti coinvolti;
- modalità di attuazione e gestione degli interventi diverse rispetto a quelle preventivate.

3. Misure correttive

In questa sezione saranno elaborate le indicazioni utili per l'eventuale ri-orientamento del piano. In particolare dovranno essere indicati gli elementi di piano (obiettivi, azioni, strumenti attuativi, ecc.) che occorre rivedere in funzione degli effetti analizzati. Nel caso in cui si renda necessaria una modifica al piano, si dovrà indicare l'eventuale necessità di effettuare la verifica di assoggettabilità.

4. Sintesi

In questa sezione saranno sintetizzate le criticità che emergono dal Rapporto di Monitoraggio stesso e i suggerimenti per effettuare integrazioni e aggiornamenti al piano o per altre azioni correttive.

Potranno inoltre essere evidenziate eventuali carenze nelle banche dati e nelle fonti di informazione utilizzate e segnalate ulteriori difficoltà incontrate (es: dati non disponibili per tutti gli indicatori al momento dell'emissione del Rapporto di Monitoraggio, ecc.).

Il Dirigente Generale
Calogero Beringheli

ALLEGATO 1

Inserire Carta intestata dell'Autorità Procedente

Trasmissione via PEC

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
DIPARTIMENTO URBANISTICA
via Ugo La Malfa, 169
90146 PALERMO
dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: **Istanza ai sensi dell'art.12 del D.Lgs 152/06 e s.m.i di attivazione della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS** per (*sintesi dell'oggetto dell'istanza*) _____

[e valutazione d'incidenza ambientale (*aggiungere ove necessario*)].

Il/La _____ sottoscritto/a _____
(*inserire Nome e Cognome del dichiarante*)

in qualità di responsabile del procedimento dell'Amministrazione/Ente _____

(*inserire denominazione dell'Amministrazione/Ente*)

con sede in:

(*inserire Comune/Provincia, C.A.P., indirizzo, indirizzo di posta elettronica, recapito telefonico*)

ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

CHIEDE

l'attivazione della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS [e *ove previsto* di Valutazione d'Incidenza Ambientale], ai fini dell'acquisizione del provvedimento di esclusione del piano/variante dalla procedura di VAS ex art.13 del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i. per (*inserire una breve descrizione delle principali caratteristiche e delle finalità del piano/programma unitamente ad altre eventuali informazioni ritenute di interesse generale*)

Il piano/variante ricade tra le tipologie previste dall'art.6, commi 3 e 3bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il piano/variante è localizzato:

Comune	Località	Prov

Rispetto alle aree a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali, il piano/variante:

- non ricade neppure parzialmente all'interno di aree protette
(*oppure*)
- ricade totalmente/parzialmente all'interno di una/più area/e naturale/i protetta/e
(*oppure*)
- non ricade neppure parzialmente all'interno di aree protette, ma gli impatti derivanti dalla sua attuazione potrebbero interferire con una/più area/e naturale/i protetta/e

(Tabella da compilare nel caso sia stata selezionata una delle ultime opzioni)

N.	Denominazione ufficiale area protetta	Codice area protetta	Tipo area protetta (es. Parco, SIC, ZPS)	Atto istitutivo

In relazione a quanto sopra indicato, ai sensi dell'art.10, comma 3 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. la procedura in oggetto comprenderà la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R.357/1997.

A tal fine comunica di avere depositato nel Portale Regionale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali il Rapporto Preliminare di assoggettabilità a VAS (*predisposto conformemente all'art.12, comma 1 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.*), di cui l'estensore dichiara di essere tecnico abilitato in possesso delle competenze e professionalità specifiche nelle materie afferenti la valutazione ambientale, comprendente una descrizione del piano/variante da sottoporre a verifica di assoggettabilità, le informazioni di cui all'Allegato 1 del D.Lgs. n.152/2006 e gli elaborati di seguito elencati, necessari all'espletamento delle attività istruttorie di codesta Autorità competente.

Elenco elaborati:

-
-
-

Si allega:

- elenco dei Soggetti competenti in materia ambientale (**Allegato A**)
- lista degli Enti gestori aree protette interessati al procedimento VINCA ove previsto (**Allegato B**);

Allega altresì, ai sensi dell'articolo 91, comma 3 della L.R. n° 9 del 07.05.2015, copia della quietanza di pagamento del contributo per le spese d'istruttoria così quantificate:

1. contributo per verifica di assoggettabilità: pari a 1.000 €
(in lettere) _____ / __ €;

2. contributo per Valutazione d'Incidenza pari a 2.000 €

(in lettere) _____ / __ €;

(cancellare il punto 2 ove la procedura non sia prevista)

Ai sensi dell'art. 9 comma 4 del D.Lgs. 152/2006, si richiede che, per ragioni di segreto industriale o commerciale, non vengano rese pubbliche le parti della documentazione depositata di seguito elencata e a tal fine viene deposita nello stesso Portale anche la copia corrispondente priva dei dati sensibili per poter essere resa pubblica.

Documento sottoposto a privacy	Copia priva di dati sensibili

Data _____

Il Responsabile del procedimento

INFORMATIVA AI SENSI DEL Regolamento generale sulla protezione dei dati (G.D.P.R.) UE 2016/679 del 27 aprile 2016 recante disposizioni sul trattamento dei dati personali: *“La Regione Siciliana è autorizzata al trattamento, anche con mezzi informatici, dei dati acquisiti con la presente istanza esclusivamente per il procedimento per il quale essa viene formulata ed alla successiva diffusione nell’ambito del sito istituzionale dell’Ente”.*

ALLEGATO 2

Inserire Carta intestata dell'Autorità Procedente

Trasmissione via PEC

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
DIPARTIMENTO URBANISTICA
via Ugo La Malfa, 169
90146 PALERMO
dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: **Istanza ai sensi dell'art.13 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per l'avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica - Fase di Scoping** (*sintesi dell'oggetto dell'istanza*) _____

_____ [e valutazione d'incidenza ambientale
(*aggiungere ove necessario*)].

Il/La _____ sottoscritto/a _____
(*inserire Nome e Cognome del dichiarante*)

in qualità di responsabile del procedimento dell'Amministrazione/Ente _____

_____ (*inserire denominazione dell'Amministrazione/Ente*)

con sede in:

_____ (*inserire Comune/Provincia, C.A.P., indirizzo, indirizzo di posta elettronica, recapito telefonico*)

Per le finalità previste dall'art. 13, comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

CHIEDE

di poter procedere all'attivazione della procedura VAS [e *ove previsto* di Valutazione d'Incidenza Ambientale], del Piano/Variante denominato/a:

Il Piano/Variante prevede: (*inserire una breve descrizione delle principali caratteristiche e delle finalità del piano/variante unitamente ad altre eventuali informazioni ritenute di interesse generale*)

Il piano/variante è localizzato/a:

Città metropolitana/e	
Libero Consorzio Comunale	

Comune/i	
Area/e marina/e	

Il piano/variante è stato già sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità (art.12 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.), conclusasi con provvedimento N._____ del gg/mm/aaaa. (*Paragrafo opzionale, da compilare se pertinente*)

Rispetto alle aree a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali, il piano/variante:

- non ricade neppure parzialmente all'interno di aree protette
(*oppure*)
- ricade totalmente/parzialmente all'interno di una/più area/e naturale/i protetta/e
(*oppure*)
- non ricade neppure parzialmente all'interno di aree protette, ma gli impatti derivanti dalla sua attuazione potrebbero interferire con una/più area/e naturale/i protetta/e

(*Tabella da compilare nel caso sia stata selezionata una delle ultime opzioni*)

N.	Denominazione ufficiale area protetta	Codice area protetta	Tipo area protetta (es.Parco, SIC, ZPS)	Atto istitutivo

(*Qualora il piano/variante o i possibili impatti derivanti dalla sua attuazione interessino, anche parzialmente e/o indirettamente, Siti di Interesse Comunitario, Zone Speciali di Conservazione, Zone di Protezione Speciale, istituiti ai sensi delle Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 2009/147/CE "Uccelli" per la costituzione della Rete Natura 2000 inserire la seguente dichiarazione*)

In relazione a quanto sopra indicato, ai sensi dell'art.10, comma 3 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. la procedura in oggetto comprenderà la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R.357/1997.

Al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale occorre attivare la consultazione, ai sensi dell'art.13, comma 1 del D.Lgs. n.152/2006, con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale di cui si propone un elenco contenuto nell'allegato A.

A tal fine comunica di avere depositato nel Portale Regionale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali il Rapporto Preliminare (*predisposto ai sensi dell'art.13, comma 1 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.*), di cui l'estensore dichiara di essere tecnico abilitato in possesso delle competenze e professionalità specifiche nelle materie afferenti la valutazione ambientale, comprendente le informazioni e i dati necessari di cui all'Allegato VI del D.Lgs. n.152/2006 nonché una presentazione tecnico-grafica descrittiva del piano/variante (in caso di P.U.G. è il Documento Preliminare di cui all'art. 26 comma 4 della L.R. 13/08/2020, n. 19), da sottoporre a VAS di cui agli elaborati di seguito elencati.

Elenco elaborati:

-
-
-

Si allega:

- elenco dei Soggetti competenti in materia ambientale (**Allegato A**)
- lista degli Enti gestori aree protette interessati al procedimento VINCA ove previsto (**Allegato B**);

Allega altresì, ai sensi dell'articolo 91, comma 3 della L.R. n° 9 del 07.05.2015, copia della quietanza di pagamento del contributo per le spese d'istruttoria così quantificate:

1. contributo per VAS: pari a €
(in lettere) _____ / __ €;

2. contributo per Valutazione d'Incidenza pari a €
(in lettere) _____ / __ €;
(cancellare il punto 2 ove la procedura non sia prevista)

Ai sensi dell'art. 9 comma 4 del D.Lgs. 152/2006, che, per ragioni di segreto industriale o commerciale, non vengano rese pubbliche le parti della documentazione depositata di seguito elencata e a tal fine viene depositata nello stesso Portale anche la copia corrispondente priva dei dati sensibili per poter essere resa pubblica.

Documento sottoposto a privacy	Copia priva di dati sensibili

Data _____

Il Responsabile del procedimento

INFORMATIVA AI SENSI DEL Regolamento generale sulla protezione dei dati (G.D.P.R.) UE 2016/679 del 27 aprile 2016 recante disposizioni sul trattamento dei dati personali: "La Regione Siciliana è autorizzata al trattamento, anche con mezzi informatici, dei dati acquisiti con la presente istanza esclusivamente per il procedimento per il quale essa viene formulata ed alla successiva diffusione nell'ambito del sito istituzionale dell'Ente".

ALLEGATO 3

Inserire Carta intestata dell'Autorità Procedente

Trasmissione via PEC

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
DIPARTIMENTO URBANISTICA
via Ugo La Malfa, 169
90146 PALERMO
dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: **Istanza ai sensi dell'art.13 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in merito alla procedura di VAS. relativa al piano/variante** (*inserire denominazione completa del piano/programma*) - [e valutazione d'incidenza ambientale (*aggiungere ove necessario*)].

Il/La _____ sottoscritto/a _____
(*inserire Nome e Cognome del dichiarante*)

in qualità di responsabile del procedimento dell'Amministrazione/Ente _____

(*inserire denominazione dell'Amministrazione/Ente*)

con sede in:

(*inserire Comune/Provincia, C.A.P., indirizzo, indirizzo di posta elettronica, recapito telefonico*)

conclusasi in data **gg/mm/aaaa** la fase di consultazione ai sensi dell'art.13 comma 1 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. avviata con nota prot.n. _____ del **gg/mm/aaaa**, per l'avvio della successiva fase di consultazione prevista dagli artt.13, comma 5 e 14, del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

COMUNICA

di avere depositato nel Portale Regionale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali gli elaborati relativi alla **proposta di Piano/Variante corredato/a dalla documentazione tecnica di supporto, il Rapporto Ambientale** (*predisposto conformemente all'art.13 e dell'Allegato VI del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.*) di cui l'estensore dichiara di essere tecnico abilitato in possesso delle competenze e professionalità specifiche nelle materie afferenti la valutazione ambientale, **Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale e**

CHIEDE

la regolarità della suddetta documentazione depositata.

Elenco completo degli elaborati (sottoscritti con firma digitale):

-
-
-

Rispetto alle aree a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali, il piano/variante:

- non ricade neppure parzialmente all'interno di aree protette
(*oppure*)
- ricade totalmente/parzialmente all'interno di una/più area/e naturale/i protetta/e
(*oppure*)
- non ricade neppure parzialmente all'interno di aree protette, ma gli impatti derivanti dalla sua attuazione potrebbero interferire con una/più area/e naturale/i protetta/e

(Tabella da compilare nel caso sia stata selezionata una delle ultime opzioni)

N.	Denominazione ufficiale area protetta	Codice area protetta	Tipo area protetta (es. Parco, SIC, ZPS)	Atto istitutivo

(Qualora il piano/variante o i possibili impatti derivanti dalla sua attuazione interessino, anche parzialmente e/o indirettamente, Siti di Importanza Comunitaria e/o Zone di Protezione Speciale, istituiti ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e della Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" per la costituzione della Rete Natura 2000 inserire la seguente dichiarazione)

In relazione a quanto sopra indicato, ai sensi dell'art.10, comma 3 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. la procedura in oggetto comprende la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R.357/1997, pertanto:

- il rapporto ambientale trasmesso contiene gli elementi di cui all'allegato G del D.P.R.357/1997 e s.m.i.;
- l'avviso da pubblicare ex art. 14 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana conterrà specifica evidenza dell'integrazione procedurale di VINCA.
- La lista degli Enti gestori delle aree protette interessati al procedimento VINCA ove previsto è contenuto nell'allegato A);

Si dichiara inoltre che:

- copia/e completa/e della presente comunicazione e dei relativi allegati sono stati depositati presso :

Amministrazione	Data deposito	Formato cartaceo	Formato digitale
Libero Consorzio di/ Città Metropolitana di			
Eventuali altri soggetti			

Il dichiarante è consapevole che l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, ai sensi dell'art.14 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., pubblicherà nel Portale ambientale la documentazione depositata del piano/variante.

Ai sensi dell'art. 9 comma 4 del D.Lgs. 152/2006, si richiede che, per ragioni di segreto industriale o commerciale, non vengano rese pubbliche le parti della documentazione depositata di seguito elencata e a tal fine viene depositata nello stesso Portale anche la copia corrispondente priva dei dati sensibili per poter essere resa pubblica.

Documento sottoposto a privacy	Copia priva di dati sensibili

Data _____

Il Responsabile del procedimento

INFORMATIVA AI SENSI DEL Regolamento generale sulla protezione dei dati (G.D.P.R.) UE 2016/679 del 27 aprile 2016 recante disposizioni sul trattamento dei dati personali: *“La Regione Siciliana è autorizzata al trattamento, anche con mezzi informatici, dei dati acquisiti con la presente istanza esclusivamente per il procedimento per il quale essa viene formulata ed alla successiva diffusione nell’ambito del sito istituzionale dell’Ente”.*

Allegato A: Lista degli Enti gestori aree protette interessati al procedimento VINCA ove previsto

Enti territoriali	Ufficio competente	PEC

Data _____

firma del Responsabile del procedimento

(denominazione dell'Amministrazione/Ente)

AVVISO AL PUBBLICO

PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E DI APPROVAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) O ATTI DI PIANIFICAZIONE IN VARIANTE

COMUNICAZIONE DI AVVIO DELLA PUBBLICAZIONE E CONSULTAZIONE AI SENSI DELL'ART.14 DEL D.L.GS. N.152/2006 E ART. 26 DELLA L.R. 13 AGOSTO 2020, n. 19

L'Amministrazione/Ente _____ con sede in _____

(denominazione) *(Comune o Stato estero)*

(_____) Via _____ N° _____

(prov.) *(indirizzo)*

Rende noto che, ai sensi dell'art.14 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. e dell'art. 26 della L.R. 13 agosto 2020, n.19, si dà avvio alla pubblicazione e consultazione del piano/variante ai fini della procedura di Valutazione Ambientale Strategica e di approvazione ex l.r. n. 19/2020:

(denominazione e breve descrizione del piano/variante e dei suoi possibili effetti ambientali)

con istanza di VAS _____

(estremi dell'istanza VAS)

(Paragrafo opzionale, da compilare se pertinente)

Ai sensi dell'art.10, comma 3 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica comprende la valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. in quanto il piano/variante interferisce con

(indicare la tipologia di area afferente alla Rete Natura 2000 (SIC o ZPS) e la relativa denominazione completa di codice identificativo; ripetere le informazioni nel caso di più aree interferite)

La proposta di piano/variante, il rapporto ambientale (comprensivo dello studio di incidenza), *se pertinente* e la sintesi non tecnica sono depositati per la pubblica consultazione presso:

- Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento Regionale dell'Urbanistica
- Città Metropolitana/Libero Consorzio Comunale

(denominazione e relativo indirizzo completo)

- Autorità procedente: _____ - _____
- (denominazione e relativo indirizzo completo)*

La documentazione depositata è consultabile sul sito web del _____

(inserire denominazione dell'autorità procedente) con link di accesso _____

(inserire l'indirizzo del sito web dell'Autorità Procedente), e per l'Autorità competente sul sito web del Dipartimento Regionale Urbanistica nonché sul Portale Regionale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali il cui indirizzo è: <https://si-vvi.regione.sicilia.it>

Entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla G.U.R.S., chiunque abbia interesse può prendere visione degli elaborati relativi alla proposta di piano/variante sopra indicato/a, del relativo rapporto ambientale e della sintesi non tecnica e presentare negli stessi termini proprie osservazioni sul piano/variante, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

L'invio delle suddette osservazioni, può essere effettuato in forma scritta, in formato elettronico, indirizzandole all'Autorità Procedente *(denominazione e relativo indirizzo completo dell'A. P. e della PEC)* e per l'Autorità Competente a: Regione Siciliana – Dipartimento Urbanistica mediante posta elettronica certificata all'indirizzo dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.

(Le indicazioni in grigio andranno eliminate dopo la compilazione)